

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 1229/1999 della Commissione, del 15 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1230/1999 della Commissione, del 15 giugno 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ..... 3
- Regolamento (CE) n. 1231/1999 della Commissione, del 15 giugno 1999, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento svedese ..... 9
- Regolamento (CE) n. 1232/1999 della Commissione, del 15 giugno 1999, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ..... 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 1233/1999 della Commissione, del 15 giugno 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla produzione di carni macinate** ..... 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 1234/1999 della Commissione, del 15 giugno 1999, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la produzione effettiva di cotone non sgranato nonché l'importo della riduzione del prezzo d'obiettivo** ..... 26
- ★ **Regolamento (CE) n. 1235/1999 della Commissione, del 15 giugno 1999, che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato dal 1° settembre 1998 al 31 marzo 1999** ..... 28

Regolamento (CE) n. 1236/1999 della Commissione, del 15 giugno 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 31

Regolamento (CE) n. 1237/1999 della Commissione, del 15 giugno 1999, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 ..... 34

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

1999/394/EC EURATOM:

\* **Decisione del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità** ..... 36

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele ..... 39

**Commissione**

1999/395/CE:


\* **Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1998, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di SNIACE SA, situata a Torrelavega (Cantabria) <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1998) 3437]** ..... 40

1999/396/CE, CECA, Euratom:

\* **Decisione della Commissione, del 2 giugno 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità [notificata con il numero SEC(1999) 802]** ..... 57

1999/397/CE:

\* **Decisione della Commissione, del 14 giugno 1999, che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(1999) 1539]** ..... 60



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1229/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 giugno 1999**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,  
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione  
del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modifi-  
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in  
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,  
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali  
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in  
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-  
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi  
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori  
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli  
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del  
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella  
riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in  
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	67,5	
	064	47,0	
	999	57,3	
0707 00 05	052	79,2	
	628	133,7	
	999	106,4	
0709 90 70	052	58,0	
	999	58,0	
0805 30 10	382	53,6	
	388	61,2	
	528	38,4	
	999	51,1	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	71,6	
	400	63,9	
	508	80,0	
	512	52,2	
	524	71,0	
	528	48,5	
	804	99,5	
	999	69,5	
	0809 20 95	052	194,2
		064	190,7
068		139,9	
400		187,5	
616		153,1	
0809 40 05	999	173,1	
	624	249,2	
	999	249,2	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1230/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 15 giugno 1999

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2326/97<sup>(4)</sup>, (CEE) n. 1964/82<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2469/97<sup>(6)</sup>, e (CEE) n. 2388/84<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92<sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU L 323 del 26.11.1997, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.<sup>(6)</sup> GU L 341 del 12.12.1997, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.<sup>(8)</sup> GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 565/1999<sup>(10)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che, per ragioni di chiarezza, è necessario riformulare il testo della nota relativa alle condizioni che debbono essere soddisfatte per la concessione della restituzione per alcune carni disossate di bovini maschi adulti, che figura in calce al settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 e all'allegato I del presente regolamento;

considerando che, per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

<sup>(9)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU L 70 del 17.3.1999, pag. 3.

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(2)</sup>;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma che per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi;

considerando che, nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso i paesi terzi della zona 10 di cui all'allegato II del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

#### *Articolo 3*

La nota<sup>(2)</sup> in calce al settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituita dal seguente testo:

«La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.»

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

## ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 15 giugno 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

<i>(EUR/100 kg)</i>			<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (1)
		– Peso vivo –			– Peso netto –
0102 10 10 9120	01	63,00	0201 20 20 9120	02	51,00
0102 10 10 9130	02	24,50		03	35,00
	03	16,50		04	18,00
	04	8,50	0201 20 30 9110 (1)	02	94,00
0102 10 30 9120	01	63,00		03	65,00
0102 10 30 9130	02	24,50		04	31,50
	03	16,50	0201 20 30 9120	02	36,50
	04	8,50		03	26,00
0102 10 90 9120	01	63,00		04	13,00
0102 90 41 9100	02	60,50	0201 20 50 9110 (1)	02	163,00
0102 90 51 9000	02	24,50		03	109,00
	03	16,50		04	54,00
	04	8,50	0201 20 50 9120	02	65,00
0102 90 59 9000	02	24,50		03	44,50
	03	16,50		04	22,00
	04	8,50	0201 20 50 9130 (1)	02	94,00
	10	60,50 (2)		03	65,00
0102 90 61 9000	02	24,50		04	31,50
	03	16,50	0201 20 50 9140	02	36,50
	04	8,50		03	26,00
0102 90 69 9000	02	24,50		04	13,00
	03	16,50	0201 20 90 9700	02	36,50
	04	8,50		03	26,00
0102 90 71 9000	02	60,50		04	13,00
	03	39,50	0201 30 00 9050	05 (4)	53,00
	04	20,00		07 (4a)	53,00
0102 90 79 9000	02	60,50	0201 30 00 9100 (2)	02	227,50
	03	39,50		03	156,00
	04	20,00		04	78,50
		– Peso netto –		06	201,00
0201 10 00 9110 (1)	02	94,00	0201 30 00 9120 (2)	08	125,50
	03	65,00		09	116,50
	04	31,50		03	86,00
0201 10 00 9120	02	36,50		04	43,00
	03	26,00		06	110,00
	04	13,00	0201 30 00 9150 (6)	08	33,00
0201 10 00 9130 (1)	02	129,00		09	30,00
	03	86,50		03	26,00
	04	43,50		04	13,50
0201 10 00 9140	02	51,00		06	29,50
	03	35,00	0201 30 00 9190 (6)	02	51,00
	04	18,00		03	33,50
0201 20 20 9110 (1)	02	129,00		04	16,00
	03	86,50		06	41,00
	04	43,50			

<i>(EUR/100 kg)</i>			<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)
		— Peso netto —			— Peso netto —
0202 10 00 9100	02	36,50	1602 50 10 9120	02	59,00 <sup>(8)</sup>
	03	26,00		03	47,00 <sup>(8)</sup>
	04	13,00		04	47,00 <sup>(8)</sup>
0202 10 00 9900	02	51,00	1602 50 10 9140	02	52,50 <sup>(8)</sup>
	03	35,00		03	41,50 <sup>(8)</sup>
	04	18,00		04	41,50 <sup>(8)</sup>
0202 20 10 9000	02	51,00	1602 50 10 9160	02	41,50 <sup>(8)</sup>
	03	35,00		03	33,50 <sup>(8)</sup>
	04	18,00		04	33,50 <sup>(8)</sup>
0202 20 30 9000	02	36,50	1602 50 10 9170	02	28,00 <sup>(8)</sup>
	03	26,00		03	22,00 <sup>(8)</sup>
	04	13,00		04	22,00 <sup>(8)</sup>
0202 20 50 9100	02	65,00	1602 50 10 9190	02	28,00
	03	44,50		03	22,00
	04	22,00		04	22,00
0202 20 50 9900	02	36,50	1602 50 10 9240	02	—
	03	26,00		03	—
	04	13,00		04	—
0202 20 90 9100	02	36,50	1602 50 10 9260	02	—
	03	26,00		03	—
	04	13,00		04	—
0202 30 90 9100	05 <sup>(4)</sup>	53,00	1602 50 10 9280	02	—
	07 <sup>(4a)</sup>	53,00		03	—
				04	—
0202 30 90 9400 <sup>(6)</sup>	08	33,00	1602 50 31 9125	01	100,00 <sup>(5)</sup>
	09	30,00	1602 50 31 9135	01	38,00 <sup>(8)</sup>
	03	26,00	1602 50 31 9195	01	18,50
	04	13,50	1602 50 31 9325	01	89,00 <sup>(5)</sup>
	06	29,50	1602 50 31 9335	01	33,50 <sup>(8)</sup>
0202 30 90 9500 <sup>(6)</sup>	02	51,00	1602 50 31 9395	01	18,50
	03	33,50	1602 50 39 9125	01	100,00 <sup>(5)</sup>
	04	16,00	1602 50 39 9135	01	38,00 <sup>(8)</sup>
	06	41,00	1602 50 39 9195	01	18,50
0206 10 95 9000	02	51,00	1602 50 39 9325	01	89,00 <sup>(5)</sup>
	03	33,50	1602 50 39 9335	01	33,50 <sup>(8)</sup>
	04	16,00	1602 50 39 9395	01	18,50
	06	41,00	1602 50 39 9425	01	38,00 <sup>(5)</sup>
0206 29 91 9000	02	51,00	1602 50 39 9435	01	22,00 <sup>(8)</sup>
	03	33,50	1602 50 39 9495	01	16,00
	04	16,00	1602 50 39 9505	01	16,00
	06	41,00	1602 50 39 9525	01	38,00 <sup>(5)</sup>
0210 20 90 9100	02	42,50	1602 50 39 9535	01	22,00 <sup>(8)</sup>
	04	25,50	1602 50 39 9595	01	16,00
0210 20 90 9300	02	53,00			
0210 20 90 9500 <sup>(3)</sup>	02	53,00			

<i>(EUR/100 kg)</i>			<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 9615	01	16,00	1602 50 80 9495	01	16,00
1602 50 39 9625	01	7,50	1602 50 80 9505	01	16,00
1602 50 39 9705	01	—	1602 50 80 9515	01	7,50
1602 50 39 9805	01	—	1602 50 80 9535	01	22,00 (8)
1602 50 39 9905	01	—	1602 50 80 9595	01	16,00
1602 50 80 9135	01	33,50 (8)	1602 50 80 9615	01	16,00
1602 50 80 9195	01	16,00	1602 50 80 9625	01	7,50
1602 50 80 9335	01	30,00 (8)	1602 50 80 9705	01	—
1602 50 80 9395	01	16,00	1602 50 80 9805	01	—
1602 50 80 9435	01	22,00 (8)	1602 50 80 9905	01	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44), modificato.

(4a) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18), modificato.

(5) GU L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.

(9) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1231/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 15 giugno 1999

**relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento svedese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

(2) considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 35 113 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento svedese;

(3) considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

(4) considerando che, qualora il ritiro di frumento tenero panificabile avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

(5) considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte di intervento presenta un carattere particolare, in quanto sarà operativa anche alla fine della campagna, a decorrere dal giugno 1999; che, per le offerte presentate tra il 17 e il 30 giugno 1999, le consegne saranno possibili solamente a decorrere dal 1° luglio 1999; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2131/93 che prevede il termine massimo

di un mese tra l'accettazione dell'offerta e il pagamento;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento svedese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 35 113 t di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. Tuttavia, per le offerte presentate a decorrere dal 17 giugno 1999, l'espletamento delle formalità doganali di esportazione può avvenire solamente a decorrere dal 1° luglio 1999.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 35 113 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 4*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

2. Tra il 17 e il 30 giugno 1999, le offerte presentate nell'ambito della presente gara sono ammissibili solamente se corredate dell'impegno scritto ad esportare solamente a decorrere dal 1° luglio 1999. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 17 giugno 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 30 settembre 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento svedese.

#### Articolo 6

Per le offerte presentate tra il 17 e il 30 giugno 1999, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il pagamento dei cereali deve avvenire entro il 31 luglio 1999,
- in deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

#### Articolo 7

Per i titoli richiesti tra il 17 e il 30 giugno 1999, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino, del suddetto regolamento è svincolata solamente su presentazione della prova che l'espletamento delle formalità doganali per l'esportazione è avvenuto a decorrere dal 1° luglio 1999.

#### Articolo 8

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il

termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
  - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 72 kg/hl,
  - un punto percentuale per il tenore di umidità,
  - venti punti percentuali per l'indice di caduta di Hagberg,
  - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione <sup>(2)</sup>

e

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
  - accettare la partita tal quale,
  - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;
- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

2. Tuttavia se l'uscita del frumento tenero panificabile ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

#### Articolo 9

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(1)</sup>, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero panificabile conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Trigo blando panificable de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1231/1999
- Bageegnet blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1231/1999
- Interventions-Brotweichweizen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1231/1999
- Μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1231/1999
- Intervention common wheat of breadmaking quality without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1231/1999
- Blé tendre d'intervention panifiable ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1231/1999
- Frumento tenero d'intervento panificabile senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1231/1999
- Zachte tarwe van bakkwaliteit uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1231/1999
- Trigo mole panificável de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1231/1999
- Interventioleipävehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1231/1999
- Interventionsvete, av brödkvalitet, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1231/1999.

#### Articolo 10

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 10 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali:

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

- la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale delle Comunità;
- l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

<sup>(1)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

*Articolo 11*

L'organismo d'intervento svedese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Djurön	1 575
Gullspång	6 339
Holmsund	2 746
Otterbäcken	9 250
Skänninge	6 082
Surte	9 121

## ALLEGATO II

**Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento svedese**

[Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1231/1999]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Peso specifico (kg/hl)</li> <li>— % chicchi germinati</li> <li>— % impurità varie (Schwarzbesatz)</li> <li>— % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta</li> <li>— Altri</li> </ul>

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo di intervento svedese**

[Regolamento (CE) n. 1231/1999]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in euro/t) (¹)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in euro/t) (per memoria)	Spese commerciali (in euro/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(¹) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

*ALLEGATO IV*

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti (DG VI-C-1):

- Telefax: 296 49 56  
295 25 15
- Telex: 22037 AGREC B  
22070 AGREC B (caratteri greci).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1232/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 15 giugno 1999

**relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di un mese tra l'accettazione dell'offerta e il pagamento;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento son conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

(2) considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 200 006 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 200 006 t di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. Tuttavia, per le offerte presentate a decorrere dal 17 giugno 1999, l'espletamento delle formalità doganali di esportazione può avvenire solamente a decorrere dal 1° luglio 1999.

(3) considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 200 006 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

(4) considerando che, qualora il ritiro di frumento tenero panificabile avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

(5) considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte di intervento presenta un carattere particolare, in quanto sarà operativa anche alla fine della campagna, a decorrere dal giugno 1999; che, per le offerte presentate tra il 17 e il 30 giugno 1999, le consegne saranno possibili solamente a decorrere dal 1° luglio 1999; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2131/93 che prevede il termine massimo

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 4*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

2. Tra il 17 e il 30 giugno 1999, le offerte presentate nell'ambito della presente gara sono ammissibili solamente se corredate dell'impegno scritto ad esportare solamente a decorrere dal 1° luglio 1999. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 17 giugno 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 30 settembre 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

#### Articolo 6

Per le offerte presentate tra il 17 e il 30 giugno 1999, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il pagamento dei cereali deve avvenire entro il 31 luglio 1999,
- in deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

#### Articolo 7

Per i titoli richiesti tra il 17 e il 30 giugno 1999, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino, del suddetto regolamento è svincolata solamente su presentazione della prova che l'espletamento delle formalità doganali per l'esportazione è avvenuto a decorrere dal 1° luglio 1999.

#### Articolo 8

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il

termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
  - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 72 kg/hl,
  - un punto percentuale per il tenore di umidità,
  - venti punti percentuali per l'indice di caduta di Hagberg,
  - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione <sup>(2)</sup>

e

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
  - accettare la partita tal quale,
  - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;
- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

2. Tuttavia se l'uscita del frumento tenero panificabile ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

#### Articolo 9

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (<sup>1</sup>), i documenti relativi alla vendita di frumento tenero panificabile conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Trigo blando panificable de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1232/1999
- Bageegnet blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1232/1999
- Interventions-Brotweichweizen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1232/1999
- Μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/1999
- Intervention common wheat of breadmaking quality without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1232/1999
- Blé tendre d'intervention panifiable ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1232/1999
- Frumento tenero d'intervento panificabile senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1232/1999
- Zachte tarwe van bakkwaliteit uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1232/1999
- Trigo mole panificável de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1232/1999
- Interventioleipävehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1232/1999
- Interventionsvete, av brödkvalitet, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1232/1999

#### Articolo 10

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 10 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali:

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

- la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale delle Comunità;
- l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(<sup>1</sup>) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

*Articolo 11*

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	88 195
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	61 063
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	19 413
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	31 335

## ALLEGATO II

**Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

[Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1232/1999]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Peso specifico (kg/hl)</li> <li>— % chicchi germinati</li> <li>— % impurità varie (Schwarzbesatz)</li> <li>— % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta</li> <li>— Altri</li> </ul>

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo di intervento tedesco**

[Regolamento (CE) n. 1232/1999]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in euro/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in euro/t) (per memoria)	Spese commerciali (in euro/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

*ALLEGATO IV*

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti (DG VI-C-1):

- Telefax: 296 49 56  
295 25 15
- Telex: 22037 AGREC B  
22070 AGREC B (caratteri greci).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1233/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 15 giugno 1999

**relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla produzione di carni macinate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della produzione di carni macinate;

considerando che, per garantire un'efficace gestione dei mercati, la possibilità di vendere scorte d'intervento dev'essere estesa ai produttori di carni macinate riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni <sup>(3)</sup>;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(5)</sup>, in particolare i titoli II e III, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

considerando che, per garantire una procedura di gara regolare e uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di:

- circa 1 194 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese, acquistate all'intervento in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 nel periodo da maggio 1998 a gennaio 1999 incluso,
- circa 3 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

*Articolo 2*

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. Tuttavia, per garantire una migliore gestione delle scorte e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono accettare solo determinati depositi o parti di depositi frigoriferi per la consegna delle carni vendute nell'ambito del presente regolamento.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 22 giugno 1999.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

#### Articolo 4

1. L'offerta è valida soltanto se presentata da, o a nome di, uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE in qualità di produttore di carni macinate o preparazioni a base di carni macinate. Per l'applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri si scambiano le informazioni eventualmente necessarie.

2. L'offerta dev'essere accompagnata:

— dall'impegno scritto dell'offerente di utilizzare tutte le carni per la produzione di carni macinate definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 94/65/CE entro cinque mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento;

— dall'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti dell'offerente in cui saranno prodotte le carni macinate.

3. I concorrenti di cui al paragrafo 1 possono delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte dei concorrenti da lui rappresentati unitamente alla delega scritta di cui sopra.

4. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e i quantitativi di carni macinate prodotti. Per la sorveglianza amministrativa, l'organismo d'intervento detentore dei prodotti trasmette eventualmente all'autorità competente dello Stato membro in cui sarà prodotta la carne macinata una copia autenticata del contratto di vendita.

#### Articolo 5

1. La macinazione delle carni acquistate in applicazione del presente regolamento deve avvenire entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

2. La documentazione comprovante il rispetto della disposizione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita all'autorità competente dello Stato membro nel quale è prodotta la carne macinata entro sette mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

#### Articolo 6

Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga macinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1.

A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

#### Articolo 7

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 EUR/100 kg.

2. La cauzione intesa a garantire la macinazione dei prodotti è versata presso l'autorità competente dello Stato membro nel quale avviene la macinazione prima della presa in consegna della carne.

L'importo è pari alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 2 700 EUR.

*Articolo 8*

La macinazione di tutte le carni acquistate costituisce un'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione <sup>(1)</sup>

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I  
— BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (*)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (*)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (*)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (*)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (*)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (*)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (*)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (*)	Ungefärlig kvantitet (ton)

**Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

IRELAND	— Intervention flank (INT 18)	655
	— Intervention shoulder (INT 22)	500
	— Intervention forequarter (INT 24)	39
UNITED KINGDOM	— Intervention flank (INT 18)	2 000
	— Intervention shoulder (INT 22)	500
	— Intervention forequarter (INT 24)	500

(\*) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(\*) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

(\*) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

(\*) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

(\*) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(\*) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

(\*) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

(\*) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

(\*) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(\*) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

(\*) Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

**IRELAND**

Department of Agriculture and Food  
Johnstown Castle Estate  
Country Wexford  
Ireland  
Tel. (353 53) 634 00  
Fax (353 53) 428 42

**UNITED KINGDOM**

Intervention Board Executive Agency  
Kings House  
33, Kings Road  
Reading RG1 3BU  
Berkshire  
United Kingdom  
Tel. (01 189) 58 36 26  
Fax (01 189) 56 67 50

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1234/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1999

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la produzione effettiva di cotone non sgranato nonché l'importo della riduzione del prezzo d'obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto d'adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

articolo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1554/95, il superamento della produzione effettiva rispetto al QNG è calcolato in percentuale del QNG dello Stato membro in causa ed il prezzo d'obiettivo è ridotto di una percentuale pari alla metà della percentuale di superamento;

(3) considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1964/87 stabilisce che, qualora siano soddisfatte talune condizioni, è applicata una maggiorazione dell'importo dell'aiuto in ciascuno Stato membro nel quale la produzione effettiva è superiore al suo QNG; che dette condizioni non ricorrono per la campagna 1998/1999;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

(1) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1554/95, entro la fine del mese di giugno della campagna in corso si provvede, tenendo conto dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto, ad accertare la produzione effettiva di tale campagna; che in applicazione di tale criterio la produzione effettiva per la campagna 1998/1999 è fissata al livello indicato in appresso;

(2) considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1964/87 stabilisce che qualora la produzione effettiva fissata per la Grecia e la Spagna superi il quantitativo nazionale garantito (QNG), il prezzo di obiettivo di cui al paragrafo 8 del protocollo n. 4 è ridotto in ogni Stato membro nel quale la produzione supera il QNG; che il calcolo di tale riduzione differisce a seconda che il QNG venga superato sia in Spagna che in Grecia oppure in uno solo di tali Stati membri; che nella fattispecie tale quantitativo è stato superato sia in Grecia che in Spagna; che pertanto, ai sensi dell'ar-

1. a) Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 548 467 t, di cui 1 210 900 t per la Grecia e 337 567 t per la Spagna.

b) Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 147 t per il Portogallo.

2. L'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo per la campagna di commercializzazione 1998/1999 è fissato a

— 29,126 EUR/100 kg per la Grecia,

— 18,921 EUR/100 kg per la Spagna.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 3.7.1987, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1235/1999 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1999****che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato dal 1° settembre 1998 al 31 marzo 1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

- (1) considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è fissato periodicamente nel corso della campagna;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1234/1999 della Commissione <sup>(4)</sup> ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1998/99, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché l'importo della riduzione del prezzo d'obiettivo in ciascuno Stato membro;
- (3) considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98 <sup>(6)</sup>, prevede che entro il 15 luglio deve essere fissato l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato applicabile per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale;
- (4) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro <sup>(7)</sup>, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;
- (5) considerando che occorre quindi fissare definitivamente gli importi degli aiuti validi per la campagna 1998/99,

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU L 211 del 29.7.1998, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi mondiali fissati nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1865/98 <sup>(1)</sup>, (CE) n. 1954/98 <sup>(2)</sup>, (CE) n. 2010/98 <sup>(3)</sup>, (CE) n. 2048/98 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 2087/98 <sup>(5)</sup>, (CE) n. 2146/98 <sup>(6)</sup>, (CE) n. 2195/98 <sup>(7)</sup>, (CE) n. 2243/98 <sup>(8)</sup>, (CE) n. 2302/98 <sup>(9)</sup>, (CE) n. 2312/98 <sup>(10)</sup>, (CE) n. 2372/98 <sup>(11)</sup>, (CE) n. 2478/98 <sup>(12)</sup>, (CE) n. 2571/98 <sup>(13)</sup>, (CE) n. 2707/98 <sup>(14)</sup>, (CE) n. 2859/98 <sup>(15)</sup>, (CE) n. 85/1999 <sup>(16)</sup>, (CE) n. 238/1999 <sup>(17)</sup>, (CE) n. 262/1999 <sup>(18)</sup>, (CE) n. 306/1999 <sup>(19)</sup>, (CE) n. 355/1999 <sup>(20)</sup>, (CE) n. 371/1999 <sup>(21)</sup>, (CE) n. 396/1999 <sup>(22)</sup>, (CE) n. 426/1999 <sup>(23)</sup>, (CE) n. 474/1999 <sup>(24)</sup> e (CE) n. 687/1999 <sup>(25)</sup> figurano nell'allegato del presente regolamento. Detti importi sono fissati definitivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti suddetti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 242 dell'1.9.1998, pag. 3.  
<sup>(2)</sup> GU L 253 del 15.9.1998, pag. 17.  
<sup>(3)</sup> GU L 258 del 22.9.1998, pag. 20.  
<sup>(4)</sup> GU L 263 del 26.9.1998, pag. 30.  
<sup>(5)</sup> GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 22.  
<sup>(6)</sup> GU L 270 del 7.10.1998, pag. 46.  
<sup>(7)</sup> GU L 276 del 13.10.1998, pag. 5.  
<sup>(8)</sup> GU L 281 del 17.10.1998, pag. 29.  
<sup>(9)</sup> GU L 287 del 24.10.1998, pag. 23.  
<sup>(10)</sup> GU L 288 del 27.10.1998, pag. 20.  
<sup>(11)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 75.  
<sup>(12)</sup> GU L 308 del 18.11.1998, pag. 37.  
<sup>(13)</sup> GU L 322 dell'1.12.1998, pag. 8.  
<sup>(14)</sup> GU L 340 del 16.12.1998, pag. 21.  
<sup>(15)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 77.  
<sup>(16)</sup> GU L 8 del 14.1.1999, pag. 20.  
<sup>(17)</sup> GU L 23 del 30.1.1999, pag. 50.  
<sup>(18)</sup> GU L 30 del 4.2.1999, pag. 27.  
<sup>(19)</sup> GU L 37 dell'11.2.1999, pag. 23.  
<sup>(20)</sup> GU L 44 del 18.2.1999, pag. 16.  
<sup>(21)</sup> GU L 45 del 19.2.1999, pag. 37.  
<sup>(22)</sup> GU L 48 del 24.2.1999, pag. 13.  
<sup>(23)</sup> GU L 52 del 27.2.1999, pag. 9.  
<sup>(24)</sup> GU L 56 del 4.3.1999, pag. 38.  
<sup>(25)</sup> GU L 86 del 30.3.1999, pag. 13.

## ALLEGATO

## AIUTI PER IL COTONE NON SGRANATO

*(in EUR/100 kg)*

Regolamento (CE) n.	Importo dell'aiuto		
	Spagna	Grecia	Portogallo
1865/98	54,306	44,101	73,227
1954/98	57,923	47,718	76,844
2010/98	58,716	48,511	77,637
2048/98	59,328	49,123	78,249
2087/98	59,612	49,407	78,533
2146/98	60,642	50,437	79,563
2195/98	61,391	51,186	80,312
2243/98	61,939	51,734	80,860
2302/98	65,028	54,823	83,949
2312/98	64,856	54,651	83,777
2372/98	65,273	55,068	84,194
2478/98	65,744	55,539	84,665
2571/98	65,626	55,421	84,547
2707/98	65,559	55,354	84,480
2859/98	65,808	55,603	84,729
85/1999	65,361	55,156	84,282
238/1999	65,010	54,805	83,931
262/1999	61,952	51,747	80,873
306/1999	64,797	54,592	83,718
355/1999	62,017	51,812	80,938
371/1999	64,818	54,613	83,739
396/1999	61,592	51,387	80,513
426/1999	61,683	51,478	80,604
474/1999	61,017	50,812	79,938
687/1999	60,467	50,262	79,388

**REGOLAMENTO (CE) N. 1236/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 giugno 1999**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,  
considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;  
considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;  
considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 135 del 25.11.1998, pag. 7.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	42,49	32,49
	di qualità media (1)	52,49	42,49
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	49,95	39,95
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	49,95	39,95
	di qualità media	81,20	71,20
	di bassa qualità	99,78	89,78
1002 00 00	Segala	105,89	95,89
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	105,89	95,89
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	105,89	95,89
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	97,64	87,64
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	97,64	87,64
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	105,89	95,89

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 01. 6. 1999 al 14. 6. 1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	119,36	101,23	90,75	83,20	137,39 (**)	127,39 (**)	73,99 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	8,99	0,88	10,57	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	10,57	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,17 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 25,71 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1237/1999 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1999****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1034/1999 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.<sup>(4)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.<sup>(5)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.<sup>(7)</sup> GU L 126 del 20.5.1999, pag. 17.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo EUR/100 kg	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 EUR/100 kg	Origine <sup>(1)</sup>
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	217,3	25	01
		215,8	25	02
		291,2	3	03
		296,0	1	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	234,1	16	01
		232,3	16	02

(<sup>1</sup>) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cile
- 04 Argentina»

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1999

**riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità**

(1999/394/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

visto il regolamento interno del Consiglio, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 <sup>(1)</sup>, nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999 <sup>(2)</sup>, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi;
- (2) considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi

finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede disciplinare o penale;

- (3) considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;
- (4) considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo comma, agli articoli 13, 14, 16 e all'articolo 17, primo comma dello statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo «lo statuto»), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti o dei membri del personale istituzioni, degli organi e degli organismi delle Comunità cui non si applica lo statuto o un inadempimento di obblighi imposti dal diritto comunitario ai membri del Consiglio e dei suoi organi, nell'ambito delle loro attività professionali esercitate in tale funzione;

<sup>(1)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

- (5) considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;
- (6) considerando che, in attesa della modifica dello statuto è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne;
- (7) considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio prevedono all'articolo 4, paragrafo 6 che ciascuna istituzione, organo e organismo adotti una decisione contenente in particolare norme riguardanti l'obbligo per i membri o dirigenti, i funzionari e gli agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi di cooperare con gli agenti dell'Ufficio e di fornire loro informazioni, le procedure che gli agenti dell'Ufficio devono osservare all'atto dell'esecuzione delle indagini interne e le garanzie dei diritti delle persone interessate da un'indagine interna;
- (8) considerando che l'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) <sup>(1)</sup> impegna le istituzioni firmatarie, nonché le istituzioni, gli organi e gli organismi che aderiranno, ad adottare una decisione interna conforme al modello allegato a detto accordo e a discostarsene soltanto allorché esigenze particolari proprie a ciascuna istituzione ne impongano la necessità tecnica;
- (9) considerando che nessuna esigenza particolare impone la necessità tecnica di discostarsi dal modello di decisione per quanto riguarda i funzionari e altri agenti del Segretariato generale del Consiglio (in prosieguo denominato «Segretariato generale»);
- (10) considerando che conviene che il Consiglio affidi all'Ufficio il compito di effettuare nel suo ambito indagini amministrative destinate a ricercare fatti gravi che possano costituire un inadempimento degli obblighi imposti dal diritto comunitario alle persone che sono membri del Consiglio e dei suoi organi; che conviene tuttavia tener conto del fatto che, a differenza delle altre istituzioni, i membri del Consiglio ed i suoi organi esercitano essenzialmente funzioni a titolo nazionale e rimangono, nell'esercizio di dette funzioni, soggetti al diritto nazionale; che conviene pertanto limitare l'applicazione della presente decisione alle sole attività professionali delle persone in questione esercitate nella loro qualità di membro dell'istituzione e dei suoi organi;
- (11) considerando che l'Ufficio non ha competenza giudiziaria e effettua unicamente indagini amministrative; che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;
- (12) considerando che tali indagini si svolgono secondo le condizioni e le modalità previste dai regolamenti della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica; che detti regolamenti non attribuiscono tuttavia all'Ufficio alcun diritto di accesso agli edifici occupati dagli Stati membri, in particolare le loro Rappresentanze permanenti;
- (13) considerando che la decisione interna prevista dall'accordo interistituzionale si limita strettamente a precisare l'obbligo di cooperare con l'Ufficio e di fornirgli informazioni, l'obbligo per l'ufficio responsabile della sicurezza di assistere gli agenti dell'Ufficio e, reciprocamente, l'obbligo per l'Ufficio di informare le persone coinvolte in un'indagine da esso avviata,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

#### **Obbligo di cooperare con l'Ufficio**

Il segretario generale, i servizi e i funzionari o agenti del Segretariato generale sono tenuti a assicurare piena cooperazione agli agenti dell'Ufficio e a fornire loro tutta l'assistenza necessaria alle indagini. A tale scopo essi forniscono agli agenti dell'Ufficio tutti gli elementi di informazione e i chiarimenti utili.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, i membri del Consiglio e dei suoi organi cooperano pienamente con l'Ufficio.

<sup>(1)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

*Articolo 2***Obbligo d'informazione**

I funzionari e gli agenti del Segretariato generale i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi imposti ai membri del Consiglio e ai suoi organi dal diritto comunitario, nell'ambito delle attività svolte in tale qualità, qualora tale inadempimento sia lesivo degli interessi della Comunità; ne informano immediatamente il proprio capo servizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritengano utile, il segretario generale o direttamente l'Ufficio.

Il segretario generale, i direttori generali e i capi servizio del Segretariato generale trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari e agenti del Segretariato generale possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I membri del Consiglio e i Rappresentanti permanenti che vengano a conoscenza di fatti di cui al primo comma ne informano il presidente del consiglio, oppure, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio. I delegati degli Stati membri che vengano a conoscenza di fatti di cui al primo comma ne informano il Rappresentante permanente del loro Stato membro.

*Articolo 3***Assistenza da parte del servizio responsabile della sicurezza**

Previa richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio responsabile della sicurezza del Segretariato generale assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

*Articolo 4***Informazione dell'interessato sull'indagine**

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un membro del Consiglio o dei suoi organi o di un funzionario o di un agente del Segretariato generale,

l'interessato deve esserne prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente uno di questi senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

Nei casi in cui, ai fini dell'indagine, sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare la persona interessata ad esprimersi può essere differita con il consenso del presidente del Consiglio o del segretario generale.

*Articolo 5***Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine**

Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico della persona, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

*Articolo 6***Domanda diretta a togliere l'immunità**

Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un funzionario o agente del Segretariato generale per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un membro del Consiglio o i suoi organi, l'Ufficio ne viene informato.

*Articolo 7***Decorrenza di efficacia**

La presente decisione ha effetto dal 1° giugno 1999.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

H. EICHEL

**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele<sup>(1)</sup>**

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele che il Consiglio ha deciso di concludere il 22 febbraio 1999 entra in vigore l'8 marzo 1999, data in cui le parti contraenti hanno notificato l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

---

<sup>(1)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 51.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1998

relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di SNIACE SA, situata a Torrelavega (Cantabria)

[notificata con il numero C(1998) 3437]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/395/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni ai sensi delle suddette disposizioni<sup>(1)</sup>, e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

### I. PROCEDURA

(1) Con lettera del 17 aprile 1997 un'associazione di avvocati, agendo per conto dell'impresa austriaca Lenzing AG (il maggior produttore di fibre di viscosa dell'UE), ha presentato alla Commissione una denuncia circostanziata relativa a vari elementi di un presunto aiuto concesso al suo concorrente spagnolo «Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española» SA (di seguito «SNIACE»). La denuncia comprendeva informazioni supplementari rispetto alla denuncia iniziale del 4 luglio 1996, riguardo alla quale la Commissione non aveva rilevato elementi di prova sufficienti a dimostrazione dell'esistenza di un aiuto di Stato. Tra le nuove informazioni figurava la copia di un piano di ripristino della redditività formulato per SNIACE da una società di consulenza privata. La ricorrente afferma quanto segue: fin dall'inizio

degli anni '80 SNIACE ha beneficiato per molti anni di ingenti aiuti di Stato; tali aiuti non sono stati notificati alla Commissione né ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE né in conformità della disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche; tali aiuti hanno provocato una distorsione della concorrenza in un settore caratterizzato da sovraccapacità strutturali, e sono serviti a mantenere in vita artificialmente SNIACE.

- (2) Ne è seguita una lunga indagine preliminare, nel corso della quale la DG IV ha avuto incontri con il denunciante (il 17 maggio 1997) e con le autorità spagnole (il 16 giugno 1997). Il 17 luglio 1997, l'oggetto della denuncia è stato registrato come aiuto non notificato (NN 118/97).
- (3) Con lettera del 7 novembre 1997, la Commissione ha comunicato al governo spagnolo la sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE relativamente a vari elementi che configurano un presunto aiuto di Stato (cfr. più avanti).
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(1)</sup>. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sul presunto aiuto.

<sup>(1)</sup> GU C 49 del 14.2.1998, pag. 2.

- (5) Con lettera del 19 dicembre 1997, il governo spagnolo ha risposto alla lettera con cui la Commissione aveva comunicato l'avvio del procedimento e ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua argomentazione, secondo cui nessuna delle questioni oggetto d'esame costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.
- (6) Con lettera del 23 febbraio 1997, la Commissione ha chiesto chiarimenti su taluni punti. Il governo spagnolo ha risposto con lettera datata 16 aprile 1998.
- (7) La Commissione ha ricevuto le osservazioni dei terzi interessati e le ha inoltrate alle autorità spagnole, perché potessero rispondere; i commenti delle autorità spagnole sono pervenuti alla Commissione con lettera del 24 giugno 1998.

## II. SNIACE

- (8) SNIACE, impresa fondata nel 1939, produce cellulosa, carta, fibre di viscosa, fibre sintetiche e solfati di sodio; ha sede a Torrelavega, in Cantabria, regione che può, dal settembre 1995, ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Anteriormente a tale data, si trattava di una regione ammessa a beneficiare di aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).
- (9) SNIACE, che occupa attualmente circa 600 addetti, è uno dei cinque produttori di fibre di viscosa nell'UE e ha una capacità di quasi 32 000 tonnellate (circa il 9 % della capacità dell'UE). SNIACE fabbrica anche fibre sintetiche, in particolare tessuti e fibre di poliammide. I risultati di SNIACE negli ultimi anni sono stati i seguenti:

(in milioni di ESP)

	1994	1995	1996	1997
Fatturato	6 540	10 970	5 750	5 600
Profitti (perdite)	(1 780)	153	(1 951)	(500)

- (10) All'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, la Commissione ha rilevato che la società aveva avuto per molti anni difficoltà finanziarie, spesso riportate dalla stampa. Nel marzo 1993 i tribunali spagnoli hanno disposto la sospensione dei pagamenti, in seguito ad istanza presentata dall'impresa nel 1992. La sospensione è stata annullata nell'ottobre 1996, dopo la conclusione di un accordo tra i creditori, in base al quale i creditori privati di SNIACE hanno accettato di convertire il 40 % dei loro crediti in azioni. All'accordo non hanno partecipato i creditori pubblici.
- (11) Alla fine del 1997, le passività correnti dell'impresa ammontavano a 8,37 miliardi di ESP (a fronte di 4,54 miliardi di attività correnti) e il patrimonio netto dell'impresa era di 1,73 miliardi di ESP. Le difficoltà sorte negli ultimi anni, comprese alcune vertenze sindacali, hanno provocato periodiche interruzioni della produzione, come è avvenuto per buona parte del 1993 e del 1996, nonché agli inizi del 1997. La produzione è ripresa nel febbraio 1997 e l'impresa opera attualmente a pieno regime.

## III. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE D'AUTO

- (12) La Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, riguardo ai seguenti elementi di presunto aiuto:

- a) *il mancato pagamento delle tasse ambientali dovute da SNIACE dal 1987.* La Commissione ha rilevato un possibile elemento di aiuto di Stato nella mancata esecuzione (nel corso di vari anni) del pagamento delle tasse ambientali che la società doveva all'agenzia pubblica di gestione delle risorse idriche (Confederación Hidrográfica del Norte). Poiché sembrava che la società attraversasse difficoltà finanziarie da qualche anno, il mancato pagamento di queste tasse potrebbe aver avuto l'effetto di evitare la sua liquidazione;
- b) *la mancata esazione dei contributi previdenziali a partire dal 1991.* La Commissione dubita che i due accordi di rinegoziazione del debito con la tesoreria della previdenza sociale siano stati conclusi a condizioni di mercato:
- i) un accordo in data 8 marzo 1996, relativo alla rinegoziazione dei termini di pagamento per un totale di 2,9 miliardi di ESP, dovuto per il periodo compreso tra febbraio 1991 e febbraio 1995, che fissa un rimborso in 96 rate mensili, dal 1996 al marzo 2004, al tasso d'interesse legale del 9 %; e
- ii) un accordo in data 7 maggio 1996 che concede un anno di sospensione dei pagamenti e fissa un rimborso in 84 rate mensili al tasso d'interesse legale del 9 %;

- c) *la concessione di garanzia per un prestito pari a 1 miliardo di ESP, autorizzata dalla legge 7/93.* La Commissione ha manifestato dubbi sul fatto che la legge 7/1993 con cui il governo regionale cantabrico ha autorizzato una garanzia su prestiti per 1 miliardo di ESP a favore di SNIACE configuri un elemento di aiuto di Stato;
- d) *il regime di finanziamento relativo alla prevista costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue.* La Commissione ha dichiarato di non poter escludere la presenza di elementi di aiuto nel regime di finanziamento per la prevista costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue;
- e) *l'annullamento parziale di debiti per un totale di 116 milioni di ESP da parte del comune di Torrelavega.* La Commissione ha rilevato che le misure adottate dal comune di Torrelavega sembrano aver ridotto de facto i debiti della società di 116 milioni di ESP e che il fatto di aver raggiunto un «accordo speciale» con SNIACE implicava che si fosse fatto uso di poteri discrezionali da parte dell'autorità comunale e che, di conseguenza, potesse configurarsi un aiuto di Stato; e
- f) *gli accordi stipulati da SNIACE con il fondo di garanzia dei salari (Fogasa) relativamente al rimborso di un importo totale di 1,702 miliardi di ESP, corrispondente al pagamento, da parte del Fogasa per conto di SNIACE, dei salari arretrati dei dipendenti;*

Data dell'accordo	Capitale (ESP)	Interessi (ESP)	Tasso d'interesse (interesse legale)	Altri termini/condizioni
5.11.1993	897 milioni	465 milioni	10 %	Pagamento in otto anni; ipoteca sui beni di SNIACE
31.10.1995	229 milioni	110 milioni	9 %	Pagamento in otto anni; ipoteca sui beni di SNIACE

- (13) La Commissione dubita che i termini e le condizioni dei predetti accordi rispecchino le condizioni di mercato.

#### IV. OSSERVAZIONE DEI TERZI INTERESSATI

- (14) Alla Commissione sono pervenute osservazioni da uno Stato membro (il Regno Unito), da varie imprese concorrenti di SNIACE nell'UE e dal comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS). Le osservazioni del ministero dell'economia, dei trasporti e della tecnologia della Baviera sono state presentate ben oltre la scadenza del termine e non possono pertanto essere prese in considerazione nel quadro della presente procedura.
- (15) Säteri, produttore di fibre di viscosa in fiocco, ha dichiarato di aver subito la concorrenza sleale di SNIACE soprattutto in Italia, nel Regno Unito, in Germania e in Francia. A seguito di aiuti illegittimi, SNIACE sarebbe stata in grado di fissare i suoi prezzi a livelli inferiori a quelli di Säteri del 10-20 %. Svenska Rayon, produttore di fibre di viscosa in fiocco, ha sostenuto che per anni SNIACE avrebbe provocato una distorsione del mercato delle fibre di viscosa in fiocco attraverso vendite a prezzi artificialmente bassi. Ciò avrebbe avuto effetti negativi per Svenska Rayon in particolare sul mercato italiano.

- (16) Nylstar ha espresso preoccupazioni sulla distorsione della concorrenza esercitata da SNIACE nel settore dei tessuti e delle fibre di poliammide, specialmente sul mercato spagnolo. Textil Finanz, parte del gruppo Radici, ha espresso preoccupazioni anche in merito ai possibili effetti di aiuti illegittimi a favore di SNIACE nel settore dei tessuti e delle fibre di poliammide. Nello stesso settore, Bemberg fa riferimento alla concorrenza sleale di SNIACE, soprattutto in Italia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Francia e Svizzera, a causa della perdita di vendite/contratti conseguente ai livelli di prezzo dei filati che SNIACE applica e che non rispecchiano le attuali condizioni di mercato.
- (17) Courtaulds plc, il secondo maggior produttore di fibre di viscosa in fiocco in Europa, ha fatto riferimento alla sovraccapacità esistente nel settore e alle azioni da essa intraprese nel precedente decennio al fine di ridurre la capacità e i costi, con conseguente perdita di posti di lavoro nel Regno Unito, in Germania e in Francia. Courtaulds ha asserito che lo spostamento della produzione tessile verso economie caratterizzate da prezzi più bassi ha avuto come risultato una diminuzione a lungo termine del consumo industriale europeo, pari all' 1,5-2 % annuo. Tale consumo era stato sostituito dalle importazioni di filati, tessuti e indumenti, per lo più provenienti dall'Asia e dall'India. Ne era conseguito un calo della capacità in Europa da 687 000 tonnellate nel 1980 a 355 000 tonnellate nel 1998.

Courtaulds aveva dovuto ridurre le sue capacità di 195 000 tonnellate negli ultimi 20 anni, compreso un ridimensionamento di 30 000 tonnellate al suo impianto di Grimsby nel 1997. Secondo Courtaulds, dai dati commerciali emergevano chiari elementi di prova a dimostrazione del fatto che SNIACE praticava prezzi inferiori agli altri concorrenti: i prezzi di SNIACE in Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Francia e Belgio erano inferiori a quelli medi di Courtaulds di almeno il 20 %. Courtaulds ha inoltre affermato che le dimensioni dell'impianto di SNIACE non erano redditizie.

(18) L'associazione di avvocati che in rappresentanza di Lenzing AG aveva presentato la denuncia iniziale, che aveva dato luogo all'avvio del procedimento, ha ribadito che i vari elementi di aiuto erano illegittimi ed incompatibili con il mercato comune. Essa ha sottolineato, in particolare, che le misure adottate non avevano carattere generale, come aveva sostenuto il governo spagnolo, ma piuttosto discrezionale, ed avevano contribuito a mantenere artificialmente in vita l'impresa.

(19) Il CIRFS, presentatosi come l'organo rappresentativo dell'industria europea delle fibre artificiali e sintetiche, ha affermato che i suoi membri producono il 92 % delle fibre di viscosa in fiocco e il 76 % delle fibre e tessuti di poliammide (le due principali tipologie di fibre prodotte da SNIACE). Nel dichiarare il suo appoggio alla rigorosa applicazione delle norme sugli aiuti di Stato da parte della Commissione, il CIRFS ha rilevato che il settore della fibra di viscosa in fiocco è un mercato maturo, caratterizzato da una tendenza alla diminuzione dei consumi a lungo termine: per il 2002 prevede un ulteriore calo del 7 %. I produttori europei continuano a ridurre la capacità per allinearla alla domanda. Inoltre, il tasso di utilizzazione della capacità si è collocato su livelli insoddisfacenti per un settore a così elevata intensità di capitale: 81 % nel 1996 e 84 % nel 1997. I produttori di fibra di viscosa in fiocco aspirano ad un tasso di utilizzazione di capacità pari ad almeno il 90 % per ottenere una remunerazione ragionevole sul capitale investito. Secondo CIRFS, nel 1997 tutti e cinque i produttori UE hanno subito perdite nella produzione di viscosa. Per quanto riguarda le fibre e i tessuti di poliammide, CIRFS afferma che anche questo settore è in una fase tendenziale di graduale declino a lungo termine. La capacità nella Comunità è stata progressivamente ridotta perché fosse in linea con la domanda, attraverso un processo di

razionalizzazione e di ristrutturazione imposto dal mercato. L'utilizzazione della capacità è rimasta al disotto del 90 % necessario per ottenere livelli soddisfacenti di redditività.

(20) La rappresentanza del Regno Unito presso l'UE afferma che l'aiuto è stato impiegato per consentire a SNIACE di proseguire la sua attività, con inevitabili conseguenze sulla disoccupazione in altre regioni europee, data la sovraccapacità esistente nell'industria delle fibre sintetiche.

(21) Lenzing e Courtaulds hanno inoltre espresso le loro preoccupazioni, sulla base di informazioni comparse sulla stampa, circa un nuovo aiuto concesso a SNIACE — a condizioni diverse da quelle di mercato — da una cassa di risparmio di proprietà statale, Caja de Cantabria, sotto forma di un prestito con partecipazione agli utili per un importo di 2 miliardi di ESP.

#### V. COMMENTI DELLA SPAGNA

(22) In linea generale, il governo spagnolo ha ribadito le sue posizioni già espresse anteriormente all'avvio del procedimento: cioè che le varie autorità pubbliche interessate avevano seguito le normali procedure previste dalla normativa spagnola per l'amministrazione delle obbligazioni tributarie e previdenziali, e che all'impresa non era stato accordato alcun trattamento preferenziale.

#### Mancato pagamento delle tasse ambientali dovute da SNIACE dal 1987

(23) Il governo spagnolo afferma che, conformemente alle disposizioni della legge sull'assetto idrico (legge 29/1985 del 2 agosto 1985) e dei regolamenti d'attuazione, la Confederación Hidrográfica del Norte ha cominciato nel 1988 a emettere avvisi di pagamento riguardanti le tasse dovute da individui e imprese per lo scarico di acque reflue nel bacino idrografico di sua competenza relativamente al 1987 e agli anni successivi. Nel 1988 SNIACE ha ricevuto l'avviso di pagamento n. 282/1988, che accertava per l'impresa un debito fiscale pari a 210 milioni di ESP per gli scarichi generati dai suoi processi produttivi nel 1987.

(24) La società ha presentato un ricorso economico-amministrativo al tribunale economico amministrativo regionale delle Asturie (TEARA) nei confronti del suddetto avviso di pagamento, contestandone la legittimità.

- (25) Ai sensi dell'articolo 81 della legge procedurale per i ricorsi economico-amministrativi (approvata con decreto n. 1999/1981 del 20 agosto 1981 e in vigore nel 1988), l'esecuzione di decisioni impugnate è sospesa se il ricorrente presenta al tribunale economico una garanzia bancaria a copertura del pagamento del debito. In conformità a tale disposizione, SNIACE ha presentato al TEARA una garanzia per 210 milioni di ESP del Banco Español de Crédito a copertura dell'avviso di pagamento n. 282/1988. Il TEARA ha giudicato sufficiente questa garanzia e ha sospeso gli effetti dell'avviso di pagamento in attesa di pronunciarsi al riguardo. Il TEARA ha infine accolto il ricorso di SNIACE, revocando e annullando gli effetti dell'avviso di pagamento e disposto la restituzione della garanzia bancaria presentata dalla società. La Confederación Hidrográfica del Norte non ha accettato questa decisione ed è ricorsa in appello dinanzi al tribunale economico amministrativo centrale (TEAC).
- (26) Nel 1989 la Confederación Hidrográfica del Norte ha emesso un avviso di pagamento (n. 271/89), relativo alle tasse dovute da SNIACE per il 1988, pari a 315 milioni di ESP. Come nell'anno precedente, SNIACE ha presentato ricorso al TEARA e ha fornito una garanzia bancaria emessa dal Banco Español de Crédito, con conseguente effetto sospensivo, conformemente alle suddette norme procedurali. Con le stesse argomentazioni legali, il TEARA ha accolto il ricorso di SNIACE, ha revocato e annullato gli effetti dell'avviso di pagamento n. 271/89, e ha nuovamente disposto la restituzione della garanzia bancaria presentata da SNIACE. La Confederación Hidrográfica del Norte a sua volta è ricorsa in appello contro questa seconda decisione davanti al TEAC.
- (27) Il TEAC ha esaminato congiuntamente i due ricorsi e ha deliberato con un'unica sentenza, emessa il 28 novembre 1990, in cui è stata confermata la legittimità degli avvisi di pagamento relativi al 1987 (n. 282/88) e al 1988 (n. 271/89). Poiché le garanzie bancarie erano state restituite a SNIACE sulla base delle precedenti decisioni del TEARA, la Confederación Hidrográfica ha trasmesso i due avvisi di pagamento all'agenzia tributaria dello Stato (Agencia Tributaria del Estado) perché riscuotesse le somme dovute con procedimento esecutivo.
- (28) Nell'aprile 1990, SNIACE ha ricevuto l'avviso di pagamento n. 421/90, relativo ad un debito d'imposta per lo scarico di acque reflue pari a 525 milioni di ESP per il 1989. Anche in questo caso, SNIACE ha presentato ricorso al TEARA e ha fornito una garanzia bancaria emessa dal Banco Español de Crédito.
- (29) Vista la sentenza del TEAC del 28 novembre 1990, il TEARA ha respinto questa volta il ricorso della società (8 marzo 1991) e ha confermato la validità dell'avviso di pagamento n. 421/90, trattenendo la garanzia bancaria in attesa dell'esito dell'appello presentato da SNIACE. Una volta respinto l'appello di SNIACE da parte del tribunale, il Banco Español de Crédito ha versato alla Confederación Hidrográfica i 525 milioni di ESP coperti dalla garanzia oltre ai relativi interessi di mora.
- (30) Il governo spagnolo ha sottolineato che la legge procedurale per i ricorsi economico amministrativi (approvata con decreto n. 1999/1981 del 20 agosto 1981) lascia libero il ricorrente di fornire o meno una garanzia. Il vantaggio della garanzia, una volta accettata, consiste nell'effetto sospensivo sull'esecuzione della decisione impugnata, fino a quando sul ricorso non si sia pronunciato il tribunale.
- (31) In questa situazione, il governo spagnolo ha ritenuto ragionevole, dal punto di vista legale, che SNIACE fornisse una garanzia bancaria contestualmente al ricorso contro gli avvisi di pagamento emessi nel 1988, 1989 e 1990 per gli scarichi di acque reflue, in assenza di una interpretazione univoca della loro legittimità. Tuttavia, avendo il TEAC statuito in data 28 novembre 1990 che gli avvisi di pagamento erano legittimi e avendo la Confederación Hidrográfica riscosso la garanzia a copertura dell'avviso di pagamento n. 421/90, pari a 525 milioni di ESP oltre agli interessi (era questa infatti l'unica garanzia cui si poteva dare esecuzione, dal momento che quelle relative al 1987 e al 1988 erano state restituite dal TEARA), si può presumere che SNIACE avrebbe avuto difficoltà a convincere le banche a emettere garanzie in relazione a ricorsi che con tutta probabilità sarebbero stati respinti.
- (32) Di conseguenza, gli avvisi di pagamento emessi nel 1991 e negli anni successivi, benché impugnati dinanzi al TEARA, non godevano più di alcuna garanzia e non era sospeso il relativo procedimento esecutivo: una volta trascorsi i termini concessi per il pagamento volontario, gli avvisi di pagamento erano trasmessi all'agenzia tributaria dello Stato, perché provvedesse alla riscossione mediante procedimento esecutivo.
- (33) Secondo le autorità spagnole, i debiti accumulati da SNIACE sono i seguenti:

(in ESP)

Periodo	Capitale	Sovrattassa	Imp. riscossi	Interessi	Totale Dovuto
1987	210 000 000	42 000 000	54 129 095	167 318 219	473 447 314
1988	315 000 000	63 000 000	31 254 644	250 977 329	628 977 329
1990	525 000 000	105 000 000		400 172 260	1 030 172 260
1991	525 000 000	105 000 000		339 761 301	969 761 301
1992	525 000 000	105 000 000		263 470 890	893 470 890
1993	525 000 000	105 000 000		200 327 055	830 327 055
1994	525 000 000	105 000 000		147 323 630	777 323 630
1995	525 000 000	105 000 000		89 415 411	719 415 411
Totale	3 675 000 000	735 000 000	85 383 739	1 858 766 095	6 354 149 834

- (34) Gli interessi di mora sono stati calcolati fino al 1° marzo 1998. Il calcolo viene effettuato dalla data di scadenza del pagamento al tasso d'interesse ufficiale per ogni anno. Gli interessi devono essere corrisposti con il rimborso del debito.
- (35) La totalità dei debiti per tasse sulle acque reflue che SNIACE deve pagare e che l'agenzia tributaria dello Stato deve incassare devono ora essere riscossi con la procedura esecutiva prevista dal libro III del regolamento generale sull'esazione delle tasse (Real Decreto n. 1684/1990 del 20 dicembre, modificato dal Real Decreto n. 448/1995 del 24 marzo).
- (36) Il procedimento di riscossione forzata dei pagamenti ha ormai raggiunto la fase del sequestro: sono state cioè attuate misure di sequestro dei beni e dei titoli appartenenti al debitore per un importo sufficiente a coprire la totalità del debito da riscuotere.
- (37) Il ricavato del sequestro dei fondi e dei crediti a breve termine è già stato assegnato al rimborso dei debiti e figura nella colonna «importi riscossi» della precedente tabella relativa ai debiti. La fase successiva nel procedimento di riscossione forzata consiste nella vendita esecutiva, mediante asta pubblica, dei beni immobili di SNIACE sequestrati, tra cui lo stabilimento con gli impianti e le apparecchiature.
- (38) Le autorità spagnole asseriscono che la vendita forzata dei beni immobili sotto sequestro appartenenti a SNIACE crea una serie di problemi sia per la situazione della società che per la natura dei beni sequestrati:
- a) il sito dello stabilimento sotto sequestro nonché i relativi impianti ed apparecchiature sono ufficialmente classificati come suolo destinato ad uso industriale; inoltre, sia lo stabilimento che gli impianti e le apparecchiature sono stati progettati per le attività di SNIACE. Ne consegue che per un'eventuale vendita il mercato è molto limitato, dal momento che i terreni possono essere adibiti solo a fini industriali e che la modifica delle strutture volta ad accogliere qualunque altra attività sarebbe troppo costosa. Inoltre, la proprietà è già stata ipotecata per un importo superiore ai 5 000 milioni di ESP presso una serie di istituti di credito, a causa di prestiti commerciali concessi a SNIACE prima dell'apertura di procedimenti per il rimborso del debito d'imposta relativamente agli scarichi di acque reflue. Queste ipoteche, precedenti al sequestro, non cesserebbero di produrre effetti in caso di vendita dei beni immobili; ne risultano notevolmente diminuite le possibilità di vendita.
- b) SNIACE è un'impresa in piena attività con un organico numeroso. La vendita dello stabilimento con gli impianti e le apparecchiature comporterebbe con tutta probabilità l'interruzione della produzione e la chiusura dell'impresa. Ne conseguirebbe la creazione di ulteriori debiti per i salari non pagati, oltre al versamento di indennizzi per la cessazione dei contratti di lavoro. Anche se si trovasse un acquirente per i beni immobili di SNIACE, i proventi servirebbero a rimborsare i crediti vantati dai dipendenti, prioritari rispetto agli importi dovuti alle autorità tributarie, in base alla normativa spagnola.

- c) I debiti che hanno portato al sequestro dei beni immobili della società sono attualmente oggetto di vari procedimenti amministrativi e giudiziari, e non sono pertanto definitivi. Anche se il procedimento esecutivo non è stato sospeso, non avendo SNIACE offerto alcuna garanzia dinanzi ai tribunali, le autorità fiscali devono quanto meno agire con cautela prima di procedere alla vendita dei beni immobili; questa sarebbe infatti un'azione irreversibile e potrebbe essere dichiarata inefficace qualora i tribunali si pronunciasse in favore di SNIACE. La cautela ha certamente caratterizzato il comportamento amministrativo rilevato in casi di questo genere finora. La legge n. 1 del 26 febbraio 1998 relativa ai diritti e ai doveri del contribuente disciplina espressamente questa materia, a ulteriore riprova della cautela con cui le autorità tributarie dovrebbero procedere all'atto di adottare decisioni irreversibili riguardo a debiti non definitivi. La suddetta norma, entrata in vigore il 19 marzo 1998, limita i poteri delle autorità fiscali quando si tratta di procedere alla vendita di beni sequestrati nei casi in cui sia stato garantito il rimborso del debito all'origine del sequestro. Quanto alle misure prese dalla Agenzia Tributaria per assicurare il pagamento dei debiti, le autorità spagnole sottolineano che in questo caso la Agenzia Tributaria ha intrapreso tutte le azioni possibili previste dalla legge. Sono stati infatti sequestrati crediti e titoli, compresi lo stabilimento, gli impianti e le apparecchiature utilizzati per le attività dell'impresa.
- (39) Secondo le autorità spagnole, le difficoltà sorte durante il procedimento esecutivo relativo alla riscossione del debito hanno portato a una serie di discussioni con l'impresa e con la Confederación Hidrográfica del Norte (l'ente incaricato di incassare il debito d'imposta di SNIACE relativamente agli scarichi delle acque reflue), allo scopo di raggiungere una soluzione negoziata per il rimborso del debito conformemente alle disposizioni della normativa generale per l'esazione delle tasse riguardo ai pagamenti differiti o a rate. Sono attualmente in discussione i termini e le condizioni per il pagamento a rate nonché le garanzie che SNIACE dovrebbe fornire.
- (40) Le autorità spagnole fanno osservare che il fatto di discutere con l'impresa della possibilità di un pagamento a rate non implica necessariamente che sarà questa l'opzione prescelta; l'esito dipenderà dalla conformità alle prescrizioni legali pertinenti, soprattutto quelle relative alle garanzie.
- (41) Il governo spagnolo ha affermato che era stato concluso un accordo supplementare di rinegoziazione del debito insoluto nei confronti della previdenza sociale, conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del regolamento generale sulla riscossione dei contributi previdenziali, approvato con Real Decreto n. 1637/1995, del 6 ottobre 1995 (Gazzetta ufficiale dello Stato del 24 ottobre 1995), segnatamente: un accordo in data 30 settembre 1997 che copre la rinegoziazione del debito per un totale di 3 510 387 323 ESP relativamente al periodo tra febbraio 1991 e febbraio 1997, oltre alle sovrattasse per 615 056 349 ESP; le condizioni di tale accordo prevedono 120 rate mensili con interessi che maturano il primo e il secondo anno a un tasso d'interesse legale del 7,5 %, seguiti dal rimborso (dal terzo al decimo anno) del capitale e degli interessi a tassi annui crescenti rispettivamente del 5 %, 5 %, 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 20 % e 20 %.
- (42) Fino al mese di aprile 1998, SNIACE SA aveva rimborsato 216 118 863 ESP alla previdenza sociale nel quadro del nuovo accordo di pagamento differito.
- (43) Il governo spagnolo ha asserito che questo nuovo differimento del rimborso del debito comprende il debito cui fa riferimento il suddetto accordo dell'8 marzo 1996, modificato dal differimento accordato il 7 maggio 1996, che è diventato inefficace a causa del mancato pagamento delle rate previste di rimborso, non avendo l'impresa versato gli importi corrispondenti.
- (44) Il governo spagnolo ha ribadito che l'operato della tesoreria generale della previdenza sociale è stato conforme alla normativa applicabile e non può essere equiparato alla concessione di un aiuto di Stato. In linea generale, la normativa in questione è applicabile a tutte le imprese che si trovino in una delle situazioni in essa specificate e non riguarda determinate imprese o determinati settori. Le iniziative intraprese dalle autorità della previdenza sociale per riscuotere le somme dovute da SNIACE sono sempre state conformi alla procedura stabilita dal regolamento generale sulla riscossione dei contributi previdenziali.
- (45) Il governo spagnolo ha sottolineato che il differimento del debito è autorizzato come misura di carattere generale e non è oggetto di decisione discrezionale da parte delle autorità. La relativa procedura è stabilita dagli articoli da 40 a 43 del regolamento generale sulla riscossione dei contributi previdenziali (cfr. considerando 44). Ai sensi di tale normativa, i debiti contratti con la previdenza sociale possono essere differiti o pagati a rate, a richiesta del soggetto responsabile del pagamento,

**Mancata richiesta del pagamento dei contributi previdenziali a partire dal 1991**

qualora la sua situazione economica o finanziaria gli impedisca di rimborsare il debito (articolo 40). In altre parole, il differimento è concesso ogni qual volta la richiesta sia presentata da un'impresa che soddisfi le condizioni previste dalla normativa. Le decisioni di differimento sono adottate affinché il sistema della previdenza sociale possa recuperare il debito, poiché qualunque altra iniziativa comporterebbe la chiusura dell'impresa interessata, vanificando ogni possibilità di ottenere il pagamento.

(46) Il governo spagnolo ha aggiunto che, a garanzia del rimborso del debito, l'impresa ha proposto congiuntamente alla tesoreria generale della previdenza sociale e al fondo di garanzia dei salari (Fogasa) l'iscrizione di una prima ipoteca sullo stabilimento, gli impianti e le apparecchiature situati a Torrelavega. Secondo una valutazione effettuata da American Appraisal España SA il 31 dicembre 1996, il valore effettivo delle attività in questione era pari a 25 580 000 000 ESP. Tuttavia, a causa della complessità e della difficoltà delle misure necessarie per assicurarsi che la garanzia offerta avesse pieno valore legale, SNIACE ha chiesto una proroga della scadenza per la costituzione della garanzia. Il 19 dicembre 1997 il direttore generale della tesoreria della previdenza sociale, ai sensi del disposto dell'articolo 21 del decreto del 22 febbraio 1996, ha accordato una proroga di sei mesi al massimo; durante questo periodo, non si sarebbe proceduto alla notificazione del sequestro disposto dalla tesoreria generale della previdenza sociale.

(47) Durante il periodo di proroga, poiché le predette difficoltà non erano superate, né l'impresa aveva potuto specificare una data definitiva per la liquidazione finale, SNIACE ha presentato domanda di «sostituzione della garanzia» per impedire che si procedesse alla notificazione del sequestro. Secondo le autorità spagnole, è in corso una valutazione, volta a stabilire se la nuova garanzia sia sufficiente a coprire il debito differito.

(48) Le autorità spagnole non ritengono che questo rinvio rappresenti un aiuto di Stato a favore dell'impresa, dal momento che le condizioni fissate per il rimborso del debito, al tasso d'interesse legale applicabile alla data in cui è stata concessa la proroga, sono conformi alle norme applicabili e obbligatorie previste dalla legislazione spagnola.

(49) Con lettera del 24 giugno 1998 le autorità spagnole hanno tuttavia asserito che la loro posizione non contrasta con l'argomentazione del denunciante, secondo il quale il differimento del debito è una misura discrezionale del governo, presa dopo l'esame di ogni singolo caso. Ma, pur riconoscendo

che l'articolo 20 della normativa generale della previdenza sociale utilizza la parola «podrán» [potranno], in riferimento alla facoltà di cui dispone l'autorità di concedere una proroga per il pagamento dei debiti contratti con la previdenza sociale, esse affermano che solo con un'interpretazione assolutamente letterale si potrebbe sostenere, dal punto di vista del governo spagnolo, che l'autorità dispone di potere discrezionale. D'altra parte, il governo spagnolo afferma che discrezionale non equivale ad arbitrario, termine che implicherebbe l'applicazione capricciosa e diseguale della legge a situazioni analoghe. In realtà, la proroga viene accordata ogni qual volta venga richiesta da imprese in condizioni economiche o finanziarie che non consentano loro di pagare i propri debiti, e che presentino i requisiti previsti dalla normativa in vigore (il che evidentemente comporta un esame dei singoli casi). In tale contesto, le autorità spagnole sostengono che questa soluzione è abitualmente praticata e che a tutti i casi si applicano gli stessi criteri.

(50) Infine, il governo spagnolo continua a sostenere che la concessione delle proroghe tutela gli interessi del sistema della previdenza sociale (in termini di recupero dei crediti) meglio di qualunque altra forma d'azione che, comportando la chiusura di un'impresa, renderebbe pertanto impossibile il recupero non già della totalità ma neppure di una parte significativa di tali crediti. Da qui la preferenza al metodo che offre i maggiori vantaggi per la previdenza sociale.

#### **Concessione della garanzia di un prestito pari a 1 miliardo di ESP, autorizzata dalla legge 7/93**

(51) Il governo spagnolo ha ribadito che non si trattava di un aiuto poiché la garanzia sul prestito non era mai stata formalizzata, e inoltre che l'articolo 2 della legge 7/1993 del 16 settembre 1993 autorizzava semplicemente il governo della comunità autonoma a concedere a SNIACE una garanzia a copertura di un prestito pari a 1 miliardo di ESP. Ciò non è mai avvenuto in concreto, dal momento che la predetta legge stabiliva una serie di condizioni rigorose che dovevano essere soddisfatte perché il governo regionale fornisse la garanzia e che fino ad allora non si erano verificate. La garanzia pertanto non era stata accordata né le era stata data esecuzione, tanto più che l'impresa non l'aveva mai richiesta. Il governo spagnolo ha ripetuto che, prima dell'eventuale formalizzazione di tale garanzia, avrebbe comunque inviato una notifica preventiva alla Commissione europea.

(52) Il governo spagnolo ha aggiunto che, ai sensi del diritto privato spagnolo (articolo 440 del codice commerciale e articoli da 1822 a 1856 del codice civile), la garanzia è definita come una transazione formale: cioè, se la parte che assume il rischio non riceve un documento di garanzia, quest'ultima non esiste né genera diritti o obbligazioni. Una garanzia non è una semplice dichiarazione d'intenti. Può esserle data applicazione soltanto previa:

- a) conferma della conformità al disposto della legge 7/1993;
- b) valutazione giuridica del documento di garanzia;
- c) redazione di una relazione generale di verifica contabile;
- d) proposta di garanzia da parte del ministero regionale dell'economia e delle finanze;
- e) autorizzazione della garanzia da parte del governo regionale; e
- f) elaborazione di un documento di garanzia.

**Regime di finanziamento relativo alla prevista costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue**

(53) Il governo spagnolo ha affermato che è prevista la costruzione di una linea di trattamento nell'ambito del piano di trattamento integrato delle acque reflue per il fiume Besaya e non ad uso esclusivo di SNIACE; tuttavia, il progetto è attualmente solo in fase di pianificazione.

(54) L'impresa sta attualmente provvedendo a installare un impianto di recupero degli scarichi. Qualunque iniziativa presa in relazione al trattamento degli scarichi dell'impresa nelle acque del fiume Besaya è collegata ai provvedimenti adottati nel quadro del piano generale per il trattamento delle acque reflue nel bacino Saja/Besaya, che è stato dichiarato d'interesse nazionale ed è attualmente oggetto di valutazione tecnica. Finché non sarà conclusa questa fase, è impossibile indicare quali misure dovranno prendere le società i cui scarichi finiscono nelle acque del fiume Besaya.

(55) Secondo le indicazioni degli studi tecnici (finora eseguiti nel quadro del piano generale per il trattamento delle acque reflue nel bacino Saja/Besaya, gli

scarichi effettuati dalle imprese industriali che operano nella zona, fra cui SNIACE, dovranno essere trattati all'origine dalle imprese stesse; inoltre, le acque così trattate potranno passare ad alimentare il sistema delle acque reflue in base ai limiti fissati dalle norme sugli scarichi e a condizione che sia corrisposto il pagamento del canone relativo al carico inquinante consentito. È stata scartata, in quanto troppo complessa, la soluzione che prevedeva il trattamento di tutte le acque reflue di origine industriale in una linea specifica parallela all'impianto municipale di trattamento delle acque.

(56) Con lettera del 16 aprile 1998 le autorità spagnole hanno aggiunto che SNIACE aveva già acquisito le componenti dell'impianto di trattamento delle acque reflue senza alcun aiuto pubblico, e che non esistono pertanto piani concreti per la concessione di aiuti di questo genere.

**Annullamento parziale di debiti per un totale di 116 milioni di ESP da parte del comune di Torrelavega**

(57) Le autorità spagnole hanno asserito che il comune di Torrelavega aveva costantemente agito nell'ambito delle sue competenze e che l'esonero dal pagamento del suddetto importo non costituiva un «annullamento» del debito secondo la legislazione spagnola.

(58) Il comune di Torrelavega non aveva partecipato all'accordo tra i creditori dell'ottobre 1996 nel quadro del procedimento di sospensione dei pagamenti, ma aveva raggiunto un accordo speciale distinto, basato sul principio «quita y espera» (riduzione e proroga) sancito dalla normativa tributaria spagnola, secondo il quale le autorità municipali accettano gli stessi sacrifici dei creditori privati: cioè, concedere la riduzione dell'importo e la proroga della scadenza fissata nell'accordo tra i creditori, e autorizzare l'ammortamento frazionato in cinque anni, con un periodo di sospensione iniziale e tassi d'interesse pari a quelli stabiliti nell'accordo tra i creditori. L'unica finalità perseguita con la firma dell'accordo speciale era quella di garantire il recupero del debito d'imposta di SNIACE nei confronti delle autorità municipali, dal momento che l'importo oggetto della remissione non era coperto da alcuna garanzia né esistevano attivi privi di ipoteche. L'accordo era pertanto conforme all'articolo 129, paragrafo 4, della legge tributaria generale.

- (59) Secondo le autorità spagnole, il diritto fallimentare spagnolo traccia una chiara distinzione fra il concetto di annullamento e quello di riduzione dell'importo e proroga delle scadenze. L'annullamento può essere concesso solo per legge e si applica in generale a situazioni di crisi in cui appare opportuno condonare l'imposta. La riduzione dell'importo e la proroga delle scadenze (concesse unicamente in vista del recupero di almeno una parte di un debito d'imposta o della possibilità di dare esecuzione al relativo pagamento) si iscrivono solo nel quadro di un procedimento fallimentare in cui, come nel caso in oggetto, eventuali misure di recupero sono vanificate dalla presenza incontestabile di creditori ipotecari (Banco Español de Crédito) con un diritto su terreni e costruzioni.
- (60) Le autorità spagnole hanno fornito alla Commissione una copia della decisione del comune di Torrelavega n. 4358/97 del 15 dicembre 1997, da cui risulta inter alia che in tale data il debito d'imposta di SNIACE ammontava a 216 245 424 ESP, oltre a 37 523 859 ESP per l'imposta comunale sulle società, e ai relativi pagamenti di soprattasse e d'interessi legali. Un importo pari a 101 093 800 ESP è stato garantito mediante esecuzione forzata, mentre sono in via di compensazione altri 45 000 000 ESP; ai sensi dell'articolo 73 della legge tributaria generale, l'imposta sui beni immobili gode di un rango privilegiato speciale, essendo considerata un'ipoteca legale implicita.
- (61) Le autorità spagnole hanno sottolineato che la riduzione concessa si riferisce a pagamenti d'imposta non coperti da diritti di prelazione o da esecuzioni forzate precedenti, nonché ad imposte (come quella sulle società — «Impuesto sobre Actividades Económicas»), che avrebbero potuto e dovuto essere annullate in quanto basate sull'attività di un intero anno (circostanza che non si applica al 1995 e al 1996, anni in cui l'impresa è rimasta chiusa per molti mesi):

(in ESP)

Acqua e raccolta di rifiuti, 4° trimestre 1994	3 808 525
Acqua e raccolta di rifiuti, 1° trimestre 1995	1 230 231
Acqua e raccolta di rifiuti, 2° trimestre 1995	1 410 205
Acqua e raccolta di rifiuti, 3° trimestre 1995	1 205 407
Acqua e raccolta di rifiuti, 4° trimestre 1995	1 217 353
Imposta sulle società 1995	37 854 610
Soprattasse per procedimento esecutivo	24 837 978
Acqua e raccolta di rifiuti, 1° trimestre 1996	1 254 510
Acqua e raccolta di rifiuti, 2° trimestre 1996	1 404 795
Tassa di circolazione 1996	6 700
Imposta sulle società 1996	37 523 859
Accertamento diretto dell'imposta sulle società 1995	4 449 635
Totale	116 197 108

- (62) Secondo il governo spagnolo, l'esonero dal pagamento di 116 milioni di ESP non può essere considerato come un aiuto diretto o indiretto, dal momento che la decisione del comune di Torrelavega si limitava a eliminare (per così dire) i debiti che non potevano essere riscossi, alcuni dei quali (come gli accertamenti dell'imposta sulle società per il 1995 e il 1996, nonché le soprattasse per il procedimento esecutivo) devono essere parzialmente annullati perché determinati sulla base dell'attività di un intero anno, mentre l'impresa è rimasta inattiva per buona parte del 1995 e del 1996. L'aliquota dell'imposta sulle società è stabilita dal governo centrale e fa riferimento ad un'impresa che opera a pieno regime. Si ipotizza cioè l'esistenza di un organico e di un consumo energetico pari al normale livello di attività dell'impresa, mentre in realtà, nel periodo in questione, la produzione di SNIACE è stata sospesa e di conseguenza gli importi relativi ad entrambi gli anni dovrebbero essere automaticamente annullati.

(63) Ne risulta che, dell'importo complessivo coperto dall'accordo relativo all'esonero dal pagamento, la somma di 100 216 447 ESP rappresentava debiti inesigibili: era cioè composta dall'importo dell'imposta sulle società — calcolato in modo errato — e dalle soprattasse, che costituivano una voce puramente contabile (priva pertanto di effetti pratici) relativa all'effettivo debito d'imposta interessato dal suddetto esonero.

(64) Anche i restanti importi, relativi al consumo d'acqua e alla raccolta dei rifiuti, sono stati erroneamente calcolati, dal momento che l'aliquota applicata per la raccolta dei rifiuti si basa, almeno, sull'ipotesi di un'attività economica a pieno regime (ipotesi non realizzatasi nel 1994, 1995 e 1996). I calcoli saranno pertanto sostituiti in modo da rispecchiare la reale attività economica svolta dall'impresa. Gli importi relativi al 1995 e al 1996, pari a un totale di 79 497 353 ESP, non erano assolutamente realistici e devono essere in parte cancellati.

(65) Il resto del debito cui fa riferimento la decisione è assolutamente irrecuperabile con procedimenti esecutivi, non essendo di rango privilegiato; la decisione del consiglio municipale non ha pertanto alcun effetto pratico sull'impresa, in quanto riguarda importi inesigibili e somme che avrebbero dovuto essere annullate, non avendo l'impresa una vera e propria attività economica.

(66) Le autorità spagnole sono giunte alla conclusione che il comune di Torrelavega ha agito unicamente allo scopo di garantire la tutela reale ed effettiva dei propri interessi finanziari, facendo tutto il possibile per incassare il debito di SNIACE. Le sue iniziative erano totalmente conformi alle leggi e non avevano mai comportato una diminuzione dei fondi del comune di Torrelavega; né si può ritenere, d'altro lato, che tali iniziative abbiano costituito un aiuto diretto o indiretto a favore dell'impresa, dal momento che l'esonero dal pagamento del debito era limitato a importi che, per una ragione o per l'altra, sarebbero stati irrecuperabili.

**Accordi stipulati da SNIACE con il fondo di garanzia dei salari (Fogasa) in merito al rimborso di un importo totale di 1,702 miliardi di ESP, corrispondente al pagamento, da parte del Fogasa per conto di SNIACE, dei salari arretrati dei dipendenti**

(67) Il governo spagnolo ha ribadito che il Fogasa paga ai dipendenti di società insolventi o coinvolte in procedimenti fallimentari i salari e le altre indennità cui hanno diritto. I lavoratori, a favore dei quali sono erogati i sussidi, sono gli unici ad avere diritto

alle suddette garanzie salariali, senza che ne consegua alcun aiuto o prestito a imprese con debiti di natura salariale. Il decreto ministeriale del 20 agosto 1985, che disciplina la conclusione di accordi per il rimborso di importi pagati dal Fogasa, prevede espressamente per quest'ultimo la possibilità di stipulare accordi per il differimento e lo scaglionamento dei debiti, subordinatamente al rispetto di tutte le disposizioni del predetto decreto.

(68) A norma del decreto del 20 agosto 1985, che attua l'articolo 32 del decreto reale n. 505/85 del 6 marzo 1985, il Fogasa ha concluso due accordi con SNIACE:

a) in data 5 novembre 1993

Importo totale comprensivo d'interessi:  
1 362 708 700 ESP

Periodo di pagamento: otto anni

Scadenza delle rate: ogni sei mesi

Tasso d'interesse: 10 %, corrispondente all'interesse legale nel 1993, in forza delle disposizioni del decreto del 20 agosto 1985

Garanzia: ipoteca sui beni immobili

b) in data 31 ottobre 1995

Importo totale comprensivo d'interessi:  
339 459 878 ESP

Periodo di pagamento otto anni

Scadenza delle rate: ogni sei mesi

Tasso d'interesse: 9 %, corrispondente all'interesse legale nel 1995, in forza delle disposizioni del decreto del 20 agosto 1985

Garanzia: ipoteca sui beni immobili

(69) Nel giugno 1998 l'importo rimborsato dall'impresa nel quadro dei due accordi ammontava a 186 963 594 ESP.

(70) Secondo le autorità spagnole, gli accordi non costituiscono un aiuto o una sovvenzione da parte dello Stato: infatti la definizione di aiuto e di sovvenzione, contenuta nell'articolo 81 del testo modificato della legge generale di bilancio, fa riferimento a qualunque erogazione libera di fondi pubblici da parte dello Stato o di suoi organismi autonomi a favore di individui o entità di carattere pubblico o privato per promuovere un'attività d'interesse sociale o per agevolare il conseguimento di una finalità pubblica, o, in senso più generale, qualunque forma d'aiuto concessa a carico del

bilancio dello Stato o di suoi organismi autonomi, nonché le sovvenzioni o gli aiuti finanziati in parte o interamente dai fondi dell'UE. I suddetti accordi fanno riferimento piuttosto a crediti cui l'organismo in questione ha diritto in relazione a determinate imprese, data la surrogazione dei diritti e delle azioni dei lavoratori che hanno ricevuto sussidi.

(71) In conclusione, il governo spagnolo sostiene che la normativa in questione non si riferisce a società o settori determinati, ma è applicabile in generale a tutte le imprese che si trovino in una delle situazioni ivi specificate. Il Fogasa effettua pagamenti a favore dei dipendenti, mai a favore delle imprese interessate; è la legislazione in vigore ad impedirglielo.

(72) Oltre a presentare le sue osservazioni sulle questioni esaminate nell'ambito della procedura, il governo spagnolo ha anche risposto alle osservazioni dei terzi interessati, secondo cui il prestito notificato di 2 000 milioni di ESP erogato dalla Caja Cantabria a favore di SNIACE costituiva un aiuto di Stato. Il governo spagnolo ha contestato tali affermazioni, osservando, tra l'altro, che la Caja Cantabria è un ente creditizio di diritto privato, che deve adottare decisioni relative agli investimenti sulla base di criteri di redditività e solvibilità. Alla luce delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione riconosce che il presunto aiuto concesso dalla Caja Cantabria non rientra nell'ambito del procedimento. Tuttavia, pur non potendo escludere la possibilità che sussista un elemento di aiuto, la Commissione si riserva il diritto di continuare a svolgere indagini su questo tema al di fuori del presente procedimento.

#### VI. VALUTAZIONE DEL PRESUNTO AIUTO

(73) La Commissione deve innanzitutto stabilire se le diverse misure oggetto del procedimento costituiscono o meno un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE. Alla luce delle informazioni disponibili, la valutazione della Commissione è la seguente.

(74) SNIACE è uno dei cinque produttori UE di fibre di viscosa. I suoi prodotti sono oggetto di scambi tra gli Stati membri. I vari produttori sono in concorrenza fra loro. Il commercio intracomunitario delle fibre di viscosa (codice NC 5504 10 00) è stato pari a circa 101 000 tonnellate nel 1997. Il settore in cui opera SNIACE è in declino; alcuni dei suoi concorrenti si sono visti costretti a razionalizzare la loro capacità. Nel SEE la produzione di queste fibre è scesa da 760 000 tonnellate nel 1992 a 684 000 tonnellate nel 1997 (-10 %), mentre nello stesso periodo il consumo ha subito un calo dell'11 %. Il

tasso medio di utilizzazione delle capacità nel medesimo periodo si collocava intorno all'84 %, una percentuale abbastanza ridotta per un settore altamente capitalizzato. Oltre a rifornire il mercato spagnolo, SNIACE ha sempre avuto una forte presenza anche in altri mercati europei, segnatamente quello italiano e quello francese. D'altro lato, SNIACE fabbrica fibre sintetiche, soprattutto filati di poliammide. Si tratta di un settore ugualmente caratterizzato da sovraccapacità, con un tasso medio di utilizzazione delle capacità nel periodo 1995-1997 pari ad appena il 76 %.

#### Mancato pagamento delle tasse ambientali dovute da SNIACE dal 1987

(75) Al 1° marzo 1998, il valore complessivo dei debiti per tasse ambientali sugli scarichi, compresi interessi e sovrattasse, relative al periodo 1987-1995 risultava ammontare a circa 6 268 766 095 ESP (e non a 6 354 149 834 ESP, calcolati dalle autorità spagnole senza tener conto degli importi già riscossi nel 1987 e nel 1988). Tuttavia, sembra che il procedimento esecutivo per la riscossione di tale debito sia stato avviato circa otto anni fa, a seguito della sentenza emessa il 28 novembre 1990 dal TEAC sulla legalità degli avvisi di pagamento per il 1987 e per il 1988. Come riconoscono le stesse autorità spagnole, il procedimento esecutivo non ha alcun effetto sospensivo in questo caso, poiché SNIACE non ha fornito (tranne che per il 1988) garanzie bancarie volte a far fronte agli avvisi di pagamento relativi alle tasse ambientali contro cui ha presentato ricorso.

(76) La Commissione riconosce tuttavia che, conformemente al diritto spagnolo, è l'autorità tributaria e non la Confederación Hidrográfica del Norte ad essere responsabile della gestione della riscossione di questi debiti da SNIACE. A tutto giugno 1998, erano stati recuperati 85 383 739 ESP, vale a dire poco più dell'1 % del debito complessivo. Nel frattempo continua a crescere l'importo dei debiti, compresi gli interessi al tasso d'interesse legale e le sovrattasse.

(77) La Commissione rileva che si è dimostrato difficile dare esecuzione alla riscossione dei debiti, soprattutto a causa della grave situazione finanziaria di SNIACE e a causa dei ricorsi che la società ha presentato contro gli avvisi di pagamento annuali. Evitando finora di procedere all'azione esecutiva, che avrebbe probabilmente comportato la liquidazione dell'impresa, è possibile che l'autorità tributaria abbia agito in modo da poter recuperare almeno una parte delle tasse ambientali dovute, operazione altrimenti impossibile data l'esistenza di altri creditori di rango prioritario.

(78) Pertanto, l'indagine che la Commissione ha svolto non le ha permesso di concludere in questa fase che il mancato pagamento delle tasse ambientali costituisca in effetti un aiuto di Stato. Data la complessità delle questioni legali relative al presunto trattamento privilegiato che le autorità pubbliche avrebbero accordato a SNIACE nell'evitare di recuperare le imposte dovute, la Commissione intende rinviare ad una fase successiva la decisione su questo elemento.

#### **Mancata richiesta del pagamento dei contributi previdenziali a partire dal 1991**

(79) La Commissione non contesta né l'argomentazione delle autorità spagnole secondo cui la tesoreria della previdenza sociale avrebbe agito in modo da tutelare i suoi interessi, né il sistema generale della previdenza sociale in Spagna.

(80) Tuttavia, le autorità spagnole hanno riconosciuto che, se la tesoreria della previdenza sociale avesse proceduto per via esecutiva al recupero del debito, la conseguenza avrebbe potuto essere la chiusura dell'impresa. Evidentemente, in questo caso il fatto che la tesoreria della previdenza sociale abbia accettato il differimento del pagamento dei contributi previdenziali di SNIACE, frazionato su un periodo di molti anni, ha attribuito all'impresa un vantaggio sensibile.

(81) È inoltre evidente che la normativa in vigore in materia di previdenza sociale conferisce alle autorità un margine discrezionale nel trattamento dei singoli casi; questo è esattamente quanto accaduto nel caso in oggetto. La Commissione sottolinea che è proprio la discrezionalità esercitata in questo caso dalla tesoreria della previdenza sociale, peraltro nei confronti di un'impresa in chiare difficoltà economico-finanziarie, a farle respingere l'argomentazione delle autorità spagnole secondo cui l'azione intrapresa dalla tesoreria della previdenza sociale nei riguardi di SNIACE costituirebbe una misura di carattere generale<sup>(1)</sup>.

(82) Benché la tesoreria della previdenza sociale abbia agito conformemente alla normativa in vigore, non sembra che il trattamento dei debiti di SNIACE, oggetto di vari accordi di rinegoziazione, sia stato coerente con le condizioni vigenti sul mercato. La prassi della Commissione consiste nel commisurare il tasso d'interesse al tasso di riferimento fissato, nel periodo corrispondente, per lo Stato membro inte-

ressato. Tuttavia, fino all'agosto 1996 non era stato fissato alcun tasso di riferimento per la Spagna. Di conseguenza, in casi precedenti di rinegoziazione del debito nei confronti della previdenza sociale<sup>(2)</sup>, per determinare se il tasso applicato corrispondesse a quello di mercato, la Commissione lo ha comparato al tasso d'interesse medio applicato dalle banche private in Spagna sui prestiti con scadenza superiore a tre anni. In questo caso, secondo le statistiche pubblicate dalla banca centrale di Spagna, il tasso d'interesse medio applicato dalle banche private sui prestiti con scadenza superiore a tre anni nel periodo in oggetto è stato il seguente: nel 1991, 18,24 %; nel 1992, 17,28 %; nel 1993, 16,19 %; nel 1994, 12,51 %; nel 1995, 13,09 %; nel 1996, 11,06 %<sup>(3)</sup>. Neanche le altre condizioni degli accordi di rinegoziazione, che prevedono l'accumulo del rimborso del capitale e degli interessi verso la fine (apparentemente per facilitare il recupero dell'impresa), sono conformi alle normali condizioni creditizie sul mercato.

(83) Occorre pertanto concludere che, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, gli accordi contenevano elementi di aiuto illegittimi, in quanto non notificati alla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. L'importo esatto dell'aiuto illegittimamente concesso è difficilmente quantificabile, ma è almeno pari al vantaggio finanziario derivato dal tasso d'interesse ridotto applicato, a decorrere dal momento in cui sono stati contratti i debiti.

#### **Concessione della garanzia di un prestito pari a 1 miliardo di ESP, autorizzata dalla legge 7/93**

(84) La Commissione, pur lamentando che le autorità spagnole non le abbiano notificato l'intenzione dell'assemblea regionale cantabrica di autorizzare la concessione della garanzia in questione (tenuto conto, in particolare, del fatto che l'impresa fabbrica fra l'altro fibre di poliammide, un prodotto che rientra nell'ambito di controllo della disciplina degli aiuti al settore delle fibre sintetiche), accetta che l'assemblea regionale non può di per sé fornire garanzie e che sarebbero stati necessari altri provvedimenti amministrativi distinti per dare esecuzione alla garanzia. La Commissione ignora inoltre l'esistenza di eventuali elementi di prova che dimostrino l'effettivo conferimento di un vantaggio commerciale a SNIACE grazie all'approvazione

<sup>(1)</sup> L'avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni del 24 settembre 1998 relative alla causa C-256/97 D.M. Transport S.A., indica che «evidentemente, in determinate circostanze, la continua e generosa tolleranza nei confronti del pagamento tardivo dei contributi previdenziali potrebbe conferire un vantaggio commerciale sensibile all'impresa beneficiaria e, in casi estremi, potrebbe equivalere all'esonero dal pagamento di quei contributi» (punto 33).

<sup>(2)</sup> Per esempio, nel caso Tubacex (GU L 8 dell'11.1.1997).

<sup>(3)</sup> I tassi di riferimento successivamente applicati in Spagna sono i seguenti: 1.8.1996-1.11.1996: 13,45 %; 1.11.1996-1.1.1997: 11,40 %; 1.1.1997-1.8.1997: 10,56 %; 1.8.1997-1.1.1998: 6,22 %; dall'1.1.1998 fino ad oggi: 0,620 %.

della legge. Di conseguenza, a condizione che il governo spagnolo notifichi preventivamente alla Commissione qualunque proposta di formalizzare la garanzia, la Commissione conclude che la legge 7/93 non conferisce di per sé alcun vantaggio specifico a SNIACE e non costituisce pertanto un aiuto di Stato.

**Regime di finanziamento relativo alla prevista costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue**

- (85) La Commissione rileva che, sulla base delle informazioni fornite dal governo spagnolo, l'attuazione del piano regionale per il trattamento degli scarichi nel bacino Saja/Besaya si trova nella fase di valutazione tecnica e che, fino a quando tale stadio non sarà completato, è impossibile sapere quali misure potrebbero in definitiva essere necessarie riguardo agli scarichi effettuati dalle imprese (fra cui SNIACE) nel fiume Besaya. La Commissione, inoltre, prende atto delle rassicurazioni fornite dal governo spagnolo secondo cui le misure già prese da SNIACE per l'installazione di strutture di trattamento delle acque reflue non hanno beneficiato di alcun intervento pubblico, né tale intervento è previsto in futuro. Di conseguenza, l'indagine svolta dalla Commissione non le ha permesso di stabilire l'esistenza di elementi d'aiuto in questo contesto.

**Annullamento parziale di debiti per un totale di 116 milioni di ESP da parte del comune di Torrelavega**

- (86) Sulla base delle informazioni fornite dal governo spagnolo, sembra che il comune di Torrelavega abbia agito in modo tale da proteggere tutti i crediti nei confronti di SNIACE cui è in grado di dare esecuzione in virtù della legislazione spagnola. La Commissione ha anche esaminato se in questo caso il comportamento del creditore pubblico era guidato esclusivamente dall'intenzione di garantirsi le maggiori possibilità di recupero del debito d'imposta e se le sue azioni erano assimilabili a quelle dei creditori privati. Come la Commissione aveva rilevato nell'avviare il procedimento, le autorità pubbliche avrebbero potuto, in linea di principio, salvaguardare la totalità dei debiti di SNIACE nei loro confronti evitando di sottoscrivere l'accordo fra creditori privati dell'ottobre 1996 (che prevedeva, tra l'altro, la conversione del 40 % dei crediti in azioni) nel quadro del procedimento di sospensione dei pagamenti. La Commissione può convenire inoltre che l'accordo separato tra il comune di Torrelavega e SNIACE, parallelo all'accordo fra i creditori, non sembra aver concesso a SNIACE un trattamento più favorevole di quello raggiunto nell'accordo fra creditori privati. La «riduzione»

(quita) dei debiti riguardava invece essenzialmente soltanto importi in realtà irrecuperabili, soprattutto perché l'impresa non ha svolto una piena attività economica durante buona parte del 1995 e del 1996; a tale riguardo, gli importi dovuti devono essere oggetto di revisione, anche se la Commissione non ha finora ricevuto informazioni dettagliate sugli avvisi di pagamento modificati.

- (87) Di conseguenza, sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione può concludere che le azioni del comune di Torrelavega oggetto del procedimento non hanno conferito vantaggi indebiti a SNIACE né hanno comportato l'annullamento dei debiti; non si è pertanto trattato di un aiuto di Stato.

**Accordi stipulati da SNIACE con il Fondo di garanzia dei salari (Fogasa) in merito al rimborso di un importo totale di 1,702 miliardi di ESP, corrispondente al pagamento, da parte del Fogasa per conto di SNIACE, dei salari arretrati dei dipendenti**

- (88) La Commissione ribadisce quanto rilevato all'avvio del procedimento, cioè che non contesta l'intervento del Fogasa volto a liquidare (conformemente alle sue regole), per conto dell'impresa, i salari e le altre indennità (altrimenti irrecuperabili) dei dipendenti SNIACE. Tuttavia, in linea con la prassi della Commissione, consolidata in casi precedenti, qualunque contributo discrezionale dello Stato a questi costi deve essere considerato come un aiuto e non come una misura generale, qualora conferisca vantaggi finanziari all'impresa, sia che i pagamenti siano effettuati direttamente a favore dell'impresa sia che vengano erogati ai dipendenti tramite un organismo pubblico.
- (89) Nell'interpretazione che la Commissione dà di questi accordi, il Fogasa ha la facoltà discrezionale di posticipare o scaglionare i pagamenti fino ad un periodo di otto anni. Ai pagamenti differiti si applica il tasso d'interesse legale. Questi accordi, pur essendo conformi alla normativa in vigore, non sembrano in linea con le condizioni di mercato prevalenti. Per le stesse ragioni suesposte in relazione ai debiti contratti con la previdenza sociale (il fatto cioè che non esistesse un tasso di riferimento fissato per la Spagna fino all'agosto 1996), la Commissione ha stabilito un paragone con il tasso d'interesse medio applicato dalle banche private sui prestiti con scadenza superiore a tre anni durante il periodo in questione, vale a dire: nel 1993, 16,19 %; nel 1994, 12,51 %; nel 1995, 13,09 %; nel 1996, 11,06 %. Si tratta di tassi d'interesse notevolmente superiori a quelli applicati negli accordi. La

Commissione, inoltre, continua a nutrire dubbi sulla capacità dell'impresa di soddisfare le condizioni degli accordi alla luce delle sue difficoltà finanziarie. Malgrado le ripetute richieste, il governo spagnolo non ha fornito informazioni dettagliate sulla natura dell'ipoteca offerta a Fogasa come garanzia.

- (90) Di conseguenza, alla luce della metodologia adottata relativamente ai debiti con la previdenza sociale, occorre concludere che, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, gli accordi di rinegoziazione con il Fogasa contenevano elementi di aiuto illegittimi in quanto non notificati alla Commissione. Come nel caso dei debiti con la previdenza sociale, l'importo esatto dell'aiuto illegittimo è difficilmente quantificabile, ma è almeno pari al vantaggio finanziario derivato dal fatto che i tassi d'interesse applicabili nel quadro degli accordi di rinegoziazione erano appena del 10 % e del 9 % rispettivamente.
- (91) Avendo stabilito che il mancato pagamento delle tasse ambientali, la rinegoziazione del debito con la previdenza sociale nonché gli accordi di rimborso del Fogasa costituiscono un aiuto di Stato illegittimo, la Commissione deve decidere se quest'aiuto è o meno incompatibile con il mercato comune.
- (92) L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti aventi le caratteristiche in esso specificate. Le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, non si applicano al caso in oggetto, tenuto conto della natura e degli obiettivi dell'aiuto.
- (93) Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), per gli aiuti che promuovono o favoriscono lo sviluppo di talune regioni, la Commissione rileva che l'area in cui è ubicata SNIACE beneficia dal settembre 1995 di aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), mentre anteriormente a quella data ne beneficiava in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Tuttavia, l'assistenza concessa a SNIACE non possiede le caratteristiche necessarie per favorire lo sviluppo di talune regioni economiche, conformemente al disposto del suddetto articolo, essendosi trattato di un aiuto al funzionamento, cioè non subordinato all'investimento o alla creazione di posti di lavoro. Inoltre, gli aiuti al funzionamento nelle regioni che rientrano nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), avrebbero potuto rientrare in questa deroga solo a titolo eccezionale, se fossero stati accordati a condizioni restrittive e controllate in relazione ad imprese in difficoltà (cfr. più avanti).
- (94) Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), evidentemente l'aiuto non mirava a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia spagnola. Ne, d'altro lato, il governo spagnolo ha tentato di giustificare l'aiuto adducendo queste ragioni.
- (95) Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), l'aiuto non era chiaramente destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.
- (96) Di conseguenza, relativamente alle misure a favore di SNIACE, la valutazione della Commissione si concentra sull'elemento privo di specificità regionale contenuto nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che prevede una deroga per «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività», sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Gli aiuti a favore di SNIACE potrebbero essere classificati come assistenza ad un'impresa in difficoltà, tenuto conto della sua situazione finanziaria durante il periodo in cui l'aiuto è stato accordato.
- (97) La Commissione ritiene che gli aiuti alle imprese in difficoltà comportino il grandissimo rischio di un trasferimento dei problemi industriali e della disoccupazione da uno Stato membro all'altro; tali aiuti, infatti, contribuiscono a mantenere lo status quo, impedendo che le forze operanti in un'economia di mercato producano le loro normali conseguenze, come l'eliminazione delle imprese meno competitive, incapaci di adattarsi all'evoluzione delle condizioni della concorrenza. Al contempo, i suddetti aiuti potrebbero produrre effetti di distorsione sulla concorrenza e sugli scambi, in quanto influiscono sulle politiche dei prezzi delle imprese beneficiarie che optano per strategie di vendita sottocosto per rimanere sul mercato.
- (98) Per tale ragione, la Commissione nel corso degli anni ha elaborato una metodologia specifica per la valutazione degli aiuti concessi alle imprese in difficoltà. Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>(1)</sup> definiscono una serie di condizioni che tali aiuti devono soddisfare e operano una distinzione a seconda che si tratti di salvataggio o di ristrutturazione.

<sup>(1)</sup> GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

- (99) Gli aiuti al salvataggio, cioè concessi unicamente per sostenere un'impresa in difficoltà per tutto il tempo necessario a compiere un'analisi dei fattori all'origine della situazione di crisi e a trovare una soluzione, possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:
- a) consistono in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso d'interesse equivalente a quello di mercato;
  - b) si limitano all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura degli oneri salariali e dell'approvvigionamento corrente);
  - c) sono versati soltanto per il periodo necessario (di regola, non più di sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento obbligatorie e realizzabili; e
  - d) sono motivati da gravi difficoltà sociali e non hanno effetti negativi ingiustificabili sulla situazione industriale in altri Stati membri.
- (100) Gli aiuti alla ristrutturazione, in linea generale, sono autorizzati solo nel caso in cui rivestano un interesse comunitario e siano associati ad un piano dettagliato di ristrutturazione o di risanamento realizzabile, presentato alla Commissione. Un piano di ristrutturazione deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- a) ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future;
  - b) controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti;
  - c) l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto, di regola, contribuire in modo significativo al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale.
- (101) Infine, dal 1977 gli Stati membri non sono più liberi di accordare aiuti al settore delle fibre sintetiche; le misure di controllo sono state introdotte per frenare la concessione di aiuti che comportavano un aumento della capacità di produzione delle principali fibre sintetiche. Poiché SNIACE fabbrica fibre sintetiche e gli aiuti in questione sembrano contribuire, in parte, a sostenere tali attività, gli aiuti in oggetto potrebbero essere considerati compatibili con il mercato comune solo se fossero anche conformi alla disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche. Pur essendo stati concessi per un periodo di vari anni, gli aiuti devono essere esaminati sulla base della versione attualmente in vigore della disciplina. Quest'ultima si applica, inter alia, agli aiuti all'investimento per l'estrusione e la testurizzazione di quattro fibre: poliesteri, poliammidiche, acriliche e polipropilene. La suddetta disciplina stabilisce chiaramente che, riguardo alle imprese di maggiori dimensioni (cioè, quelle che non sono PMI), la Commissione può autorizzare gli aiuti (fino al 50 % del massimale d'aiuto applicabile) solo se questi inducono una riduzione significativa delle capacità dell'impresa beneficiaria, o se il mercato dei prodotti in questione è caratterizzato da un'insufficienza strutturale dell'offerta e l'aiuto non comporta un incremento significativo delle capacità.
- (102) Nel caso in esame, il governo spagnolo non ha cercato di sostenere che le misure costituivano un aiuto alla ristrutturazione o al salvataggio, né ha presentato elementi di prova dell'esistenza di un piano di ristrutturazione valido o di un'eventuale riduzione della quota di mercato di SNIACE. Ciò sembra confermare che l'unico effetto dell'aiuto sia stato quello di permettere all'impresa di restare in attività.
- (103) Per quanto riguarda il piano di ripristino della redditività presentato alla Commissione dal ricorrente prima dell'avvio del procedimento, il governo spagnolo si è limitato a confermare la sua argomentazione secondo cui la conclusione raggiunta dalla società di consulenza relativa al fatto che «l'efficienza economico-finanziaria di SNIACE è possibile soltanto mediante sovvenzioni che consentano la realizzazione di progetti d'investimento e la rinegoziazione del debito» era esclusivamente un'opinione privata espressa in uno studio privato e non rispecchiava necessariamente le posizioni delle autorità spagnole.
- (104) Inoltre, quanto alle attività di SNIACE nel settore delle fibre sintetiche, la Commissione non è al corrente di alcun piano di riduzione sostanziale delle sue capacità. D'altro lato, rimangono insoddisfacenti i tassi di utilizzazione della capacità in questo settore, caratterizzato da notevoli scambi intracomunitari.

## VII. CONCLUSIONI

- (105) Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Spagna abbia concesso aiuti, sotto forma di rinegoziazione del debito con la previdenza sociale e dei due accordi di rimborso del Fogasa, aiuti che sono illegittimi, in quanto concessi in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato e, inoltre, incompatibili con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.
- (106) Essendo illegittimi e incompatibili con il mercato comune, tali aiuti devono essere rimborsati e i loro effetti economici annullati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'aiuto di Stato che la Spagna ha concesso a «Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española» SA (SNIACE) è incompatibile con il mercato comune:

- a) essendo il tasso d'interesse inferiore ai tassi di mercato, quanto all'accordo dell'8 marzo 1996 (modificato da quello del 7 maggio 1996) tra SNIACE e la tesoreria della previdenza sociale per la rinegoziazione del debito a copertura di 2 903 381 848 ESP di capitale, successivamente modificato dall'accordo del 30 settembre 1997 per la rinegoziazione del debito a copertura di 3 510 387 323 ESP di capitale; e
- b) essendo il tasso d'interesse inferiore ai tassi di mercato, quanto agli accordi del 5 novembre 1993 e del 31 ottobre 1995 tra SNIACE e il Fondo di garanzia dei salari Fogasa rispettivamente a copertura di 1 362 708 700 ESP e 339 459 878 ESP (compresi gli interessi).

Non costituiscono un aiuto di Stato le altre misure esaminate nel quadro del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, segnatamente la concessione di una garanzia su un prestito di 1 miliardo di ESP autorizzata dalla legge n. 7/93, il regime di finan-

ziamento per la prevista costruzione di un impianto di trattamento degli scarichi, nonché l'annullamento parziale di debiti da parte del comune di Torrelavega. Il procedimento relativo a tali misure può pertanto essere chiuso. La Spagna comunica tuttavia alla Commissione, entro due mesi dalla data della presente decisione, la modifica degli avvisi di pagamento effettuata dal comune di Torrelavega riguardo all'imposta sulle società dovuta da SNIACE per gli anni dal 1995 ad oggi. La Commissione adotterà a tempo debito una decisione distinta in relazione al mancato pagamento delle tasse ambientali nel periodo 1987-1995.

*Articolo 2*

1. La Spagna adotta le misure necessarie per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, concesso illegittimamente.
2. Il recupero dell'aiuto è effettuato in conformità alle procedure previste dalla normativa spagnola. Esso comporta l'applicazione di interessi dalla data in cui è stato concesso l'aiuto a quella in cui esso è stato effettivamente rimborsato. Tale interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile.

*Articolo 3*

La Spagna comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

*Articolo 4*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1999

**riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità**

*[notificata con il numero SEC(1999) 802]*

(1999/396/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 16,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo trattino, agli articoli 13, 14, 16 e all'articolo 17, primo comma dello statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo «lo statuto»), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi analoghi dei membri della Commissione o dei membri del suo personale cui non si applica lo statuto;

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio<sup>(2)</sup>, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: «l'Ufficio»), prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi;

(2) considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede disciplinare o penale;

(3) considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;

(4) considerando che è pertanto necessario che la Commissione, nella sua autonomia amministrativa, affidi all'Ufficio il compito di procedere al suo interno ad indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti

(5) considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

(6) considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;

(7) considerando che, in attesa della modificazione dello statuto, è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri della Commissione ed i suoi funzionari ed agenti collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne,

(8) considerando che deve essere abrogata la decisione della Commissione, del 14 luglio 1998, relativa alle indagini svolte dalla «Task force-Coordinamento della lotta antifrode», nonché le relative modalità d'attuazione adottate il 9 dicembre 1998,

<sup>(1)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

DECIDE:

*Articolo 1***Obbligo di cooperare con l'Ufficio**

Il segretario generale, i servizi e i funzionari od agenti della Commissione sono tenuti ad assicurare piena cooperazione agli agenti dell'Ufficio e a fornire loro tutta l'assistenza necessaria alle indagini. A tale scopo presentano agli agenti dell'Ufficio tutti gli elementi di informazione utili.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto, i membri della Commissione cooperano pienamente con l'Ufficio.

*Articolo 2***Obbligo d'informazione**

I funzionari e gli agenti della Commissione i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi analoghi dei membri della Commissione o del suo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti, ne informa immediatamente il proprio capo di servizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritenga utile, il proprio segretario generale della Commissione o direttamente l'Ufficio.

Il segretario generale, i direttori generali e i capi di servizio della Commissione trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari e gli agenti della Commissione possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I membri della Commissione che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma, ne informano il presidente della Commissione, oppure, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio.

*Articolo 3***Assistenza da parte dell'Ufficio di sicurezza**

Previo richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio della Commissione responsabile della sicurezza assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

*Articolo 4***Informazione dell'interessato**

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un membro, di un funzionario o di un agente della Commissione, l'interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un membro, un funzionario o un agente della Commissione senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

Nei casi in cui ai fini dell'indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il membro, il funzionario o l'agente della Commissione ad esprimersi, può essere differita con il consenso del presidente della Commissione o del segretario generale della medesima.

*Articolo 5***Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine**

Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico del membro, del funzionario o dell'agente in questione della Commissione, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

*Articolo 6***Domanda diretta a togliere l'immunità**

Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un funzionario o di un agente della Commissione per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un membro della Commissione, l'Ufficio ne viene informato.

*Articolo 7***Abrogazione**

La decisione della Commissione, del 14 luglio 1998, relativa alle indagini svolte dalla «Task force-Coordinamento della lotta antifrode» e le relative modalità d'attuazione adottate il 9 dicembre 1998, sono abrogate.

*Articolo 8***Decorrenza di efficacia**

La presente decisione ha effetto dal 1° giugno 1999.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jacques SANTER

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1999

che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(1999) 1539]

(1999/397/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 14,

sentiti i comitati consultivi,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

- (1) In data 7 luglio 1998, la Commissione ha ricevuto due denunce secondo le quali le importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea sarebbero state oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping e avrebbero beneficiato di pregiudizievoli sovvenzioni.
- (2) Entrambe le denunce sono state presentate dal CIRFS (Comitato internazionale delle fibre sintetiche e di raion) per conto di produttori comunitari che rappresentano una notevole percentuale della produzione comunitaria complessiva di filati testurizzati di poliesteri, conformemente agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 ed agli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2026/97.
- (3) Tali denunce contenevano prove di dumping e di sovvenzioni, nonché del conseguente grave pregiudizio, considerate sufficienti a giustificare l'apertura tanto di un procedimento antidumping quanto di un procedimento antisovvenzioni.

(4) Previa consultazione, la Commissione, in due diversi avvisi pubblicati il 21 agosto 1998 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(4)</sup>, ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping e di un procedimento antisovvenzioni relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri, attualmente classificabili al codice NC 5402 33 00, originari dell'India e della Repubblica di Corea.

(5) La Commissione ha ufficialmente avvisato gli esportatori, gli importatori, i fornitori di materie prime a monte, gli utilizzatori industriali di filati testurizzati di poliesteri a valle notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari denunziati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

## B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI

- (6) Con lettera del 28 aprile 1999 alla Commissione, il CIRFS ha formalmente ritirato le denunce antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea.
- (7) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (8) La Commissione ha ritenuto che dalla presente inchiesta non siano emerse considerazioni relative all'interesse della Comunità che possano essere contrarie alla chiusura dei procedimenti. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura non sarebbe stata nell'interesse della Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU C 264 del 21.8.1998, pagg. 2 e 5.

- (9) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea debbano essere chiusi senza imposizione di misure,

DECIDE:

*Articolo unico:*

Sono chiusi i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea, attualmente classificabili al codice NC 5402 33 00.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

---